

**Modulo per la presentazione delle osservazioni relative ai progetti sottoposti a procedimenti in materia di VIA, di competenza regionale**

Alla REGIONE TOSCANA  
Direzione Ambiente ed Energia  
Settore Valutazione Impatto Ambientale  
Valutazione Ambientale Strategica

Io Sottoscritto

**PRESENTO**

ai sensi del D.Lgs.152/2006, la seguente osservazione al progetto sotto indicato:

*“Completamento oltre quota +43 della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in loc. Porta nei Comuni di Montignoso (MS) e Pietrasanta (LU)”. Proponente: Programma Ambiente Apuane S.p.A.*

Testo dell'osservazione:

**1 - Osservazione sulla omissione e mancanza nel procedimento di PAUR delle misure riguardanti le industrie insalubri di I Grado e il parere igienico sanitario**

**Premesso che:**

- Nel territorio tra i Comuni di Montignoso e Pietrasanta è situata una discarica denominata Cava Fornace, gestita da Programma Ambiente Apuane S.p.A., del Gruppo ALIA S.p.A.; che nasce come discarica per inerti, per poi essere riclassificata, nel 2007, a discarica per rifiuti non pericolosi e speciali (I.P.P.C. 5.4), con deroga per rifiuti pericolosi contenenti amianto.
- La normativa sull'I.P.P.C. (acronimo di Integrated Pollution Prevention and Control , ossia prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento" subordina l'attività degli impianti industriali che presentano **un elevato potenziale di inquinamento** ad una particolare autorizzazione pubblica denominata AIA ( Autorizzazione Ambientale Integrata ) che racchiude in un unico atto amministrativo il permesso a rilasciare inquinanti in aria, acqua, suolo e viene rilasciata solo previo rispetto di precise condizioni ambientali
- L'attuale provvedimento nazionale di riferimento è rappresentato dal Titolo III-bis della parte II del D.lgs. 3 aprile 2008 n.152 (parte relativa alla disciplina Via, Vas e I.p.p.c), introdotto nel "codice ambientale 128/2010" e poi integrato dal d.lgs. 4 marzo 2014 n.46 provvedimento di recepimento della direttiva 2010/75/UE sulle **emissioni industriali**.
- Le **industrie insalubri di I Grado** fanno riferimento al T.U. delle leggi sanitarie RD 27/07/1934 N. 1265 e all'elenco delle industrie insalubri Dm 05/09/1994
- Il RD 27/07/1934 n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie) all'art. 216 stabilisce che “Le manifatture o fabbriche (**ricordiamo che industria è un sinonimo**) che producono **vapori, gas o altre esalazioni insalubri** o che possono riuscire **in altro modo** pericolose alla salute degli abitanti sono in un elenco diviso in due classi; La prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni;
- Il DM 5/09/1994 suddivide le industrie insalubri in due parti, che comprendono le industrie di I^ classe e quelle di II^ classe. Le classi sono definite in base: alle sostanze chimiche

- (produzione, impiego e **deposito**); ai prodotti e materiali impiegati (produzione, **lavorazione**, formulazione e **altri trattamenti**); oltre che al tipo di attività industriali.
- Impianto industriale di discarica l.p.p.c 5.4 di Cava Fornace produce e deposita il percolato (Punto 2.4.4 Allegato Tecnico) che è prodotto o un refluco con un tenore più o meno elevato di inquinanti organici e inorganici, derivanti dai processi biologici e fisico-chimici all'interno della discarica, difatti è anche dotata di serbatoi di stoccaggio con capacità di 300 mila litri (punto 2.5.3 A.T.) , le componenti organiche che possono essere presenti e che vengono controllate sono al punto 9.4 dell'Allegato Tecnico, possiamo trovare Cianuri , Cloruri , Solfati, Idrocarburi , Solventi clorurati , azotati e aromatici.
  - Impianto industriale di discarica l.p.p.c 5.4 di Cava Fornace ha **emissioni diffuse** (punto 2.5.1 allegato tecnico) In riferimento all'allegato V del D. Lgs.152/2006 **Polveri e sostanze organiche liquide**, Parte I – Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico e scarico o stoccaggio di materiali polverulenti; inoltre la discarica ha prescrizioni per il controllo delle emissioni di **fibre di amianto** nella matrice dell'aria;
  - La discarica riceve in deroga l'**amianto** con codice Cer 17.06.05\* (**con asterisco**) che è un materiale tossico e nocivo Cito “ Nel caso di un rifiuto identificato come pericoloso, mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, e come non pericoloso in quanto “diverso” da quello pericoloso (“voce a specchio”), esso è classificato come rifiuto pericoloso (**codice caratterizzato da un asterisco**) solo se le sostanze contaminanti in esso contenute raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Alla luce di quanto previsto dal Regolamento UE 1357/2014, risulta che un rifiuto è pericoloso (caratteristica di Pericolo HP7 – Cancerogeno) se contiene una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1A o 1B) in concentrazione > 0,1% (corrispondente a 1.000 mg/kg). **L'amianto rientra fra le sostanze cancerogene di cui trattasi** (Categoria 1)
  - Facendo riferimento nel Punto A (**Sostanze Chimiche**) del Dm 05/09/1994 nella fase interessate della sua attività la discarica produce e fa deposito di **percolati** contenenti (punto 51) Clorati e percolati di sodio e di potassio;
  - Facendo riferimento nel Punto B (Prodotti e Materiali) del Dm 05/09/1994 nella fase interessate della sua attività la discarica fa deposito di **Amianto “asbesto”**: prodotti e materiali che lo contengono (punto 9); **Rifiuti solidi** e liquami - depositi ed impianti di depurazione, trattamento (punto 100) ; **Rifiuti tossici e nocivi** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed alla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modificazioni - trattamento, lavorazione, deposito (punto 101)
  - Nella legge regione Toscana 55/1997 si conferma la pericolosità dell'Amianto anche in relazione ai siti di stoccaggio (**DGR 378/2018: linee guida sull'amianto punto 2.4**). Ai sensi del regolamento **UE n°1357 del 2014** l'amianto rientra tra le sostanze cancerogene (vedi codici HP5 “**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione**” e codice HP7 “**Cancerogeno: rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza**”
  - Il **sito della discarica** verte sopra due sorgenti e falde acquifere, che sono anche captate dai pozzi per **uso umano e irriguo** della zona e l'amianto assunto per ingestione è in grado di

potenziare l'effetto mutageno del benzo(a)pirene e, secondo l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), ci sono evidenze sul rapporto causale tra ingestione di amianto e cancro dello stomaco e del colon retto. Il rischio sarebbe proporzionale alla concentrazione di fibre ingerite, alla variabilità del consumo idrico, alla durata dell'esposizione e alla concomitante esposizione ad altri cancerogeni. La presenza di fibre di amianto in acqua potabile potrebbe, inoltre, spiegare l'evidenza epidemiologica di mesoteliomi non associabili a esposizione inalatoria. In conclusione, i recenti studi del IARC suggeriscono che i rischi sanitari correlati all'amianto possono essere subordinati a **differenti vie di introduzione e sono presenti anche per ingestione**, soprattutto attraverso il consumo quotidiano di acqua potabile.

- **Cianuri, Clorati, Solventi clorurati e organici, composti aromatici e altri prodotti** vengono regolarmente controllati nel percolato prodotto dalla discarica di **cava fornace**.
- **Idrocarburi, cloroformio, tricloroetilene e altri prodotti** sono stati più volte rilevati presso i piezometri di controllo della discarica, molti di essi sono classificati come cancerogeni o presunti cancerogeni

**ARPAT – DIREZIONE TECNICA**

N. Prot: Vedi segnature informatica cl.: DV.09.02/662.12 Del 21.03.2019 a mezzo: PEC

Alla c.a. Dott. Nicola Briganti  
Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle  
Comune di Pietrasanta (LU)  
e p.c. Azienda USL Toscana nord ovest

**Oggetto: risposta a richiesta classificazione discarica Cava Fornace.**

Ai sensi dell'art. 216 del T.U.LL.SS. (testo unico delle leggi sanitarie) approvato con Regio Decreto del 27 luglio 1934 n°1265 le aziende insalubri sono suddivise in due classi e riportate in un elenco che nel corso degli anni è stato modificato, aggiornato e integrato. L'ultima versione di tale elenco è contenuta nel Decreto Ministeriale 5 settembre 1994, che suddivide le industrie insalubri in 1° e/o 2° classe a seconda delle sostanze chimiche, dei prodotti e dei materiali.

La prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che richiedono speciali cautele per l'incolumità del vicinato. Un'industria o manifattura iscritta nella prima classe viene autorizzata nell'abitato, se l'industriale responsabile prova che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca danno alla salute del vicinato.

Dal punto di vista amministrativo un'azienda che abbia le caratteristiche indicate nell'elenco di cui al D.M. 5/9/94, prima di porre in essere l'attività deve farne comunicazione al Sindaco del Comune dove è ubicato lo stabilimento produttivo utilizzando il modello previsto.

Il Comune, sentito il parere dell'ASL competente, conferma o modifica la classificazione di industria insalubre, notificando il risultato all'interessato.

E' di competenza del Sindaco, sentita preventivamente l'ASL competente, vietare l'attività o assoggettarla a particolari cautele nell'interesse della salute pubblica (art. 217 T.U.LL.SS.).

Pertanto, come appare evidente dalla breve disamina delle procedure di autorizzazione di aziende/industrie insalubri, le amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo di localizzazione dell'azienda insalubre sono l'Amministrazione Comunale e l'Azienda Sanitaria territorialmente competente. Per quanto riguarda invece l'autorizzazione ambientale (AIA o AUA a seconda dei casi) le amministrazioni competenti possono essere il Comune, la Regione o il Ministero dell'Ambiente, a seconda che si tratti di AUA o AIA.

Pagina 1 di 2



Questa Agenzia si esprime al momento del rilascio dell'autorizzazione ambientale, quindi a valle del processo amministrativo finalizzato ad individuare la compatibilità dell'azienda in un determinato sito in rapporto ai dettami del Regolamento Urbanistico, mentre non si esprime sulla classificazione dell'insalubrità dell'Azienda e sulla sua localizzazione, la cui competenza riguarda Amministrazione Comunale e ASL.

Per quanto fino a ora esposto la richiesta deve essere indirizzata alla ASL territorialmente competente.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti

Dott. Guido Spinelli  
Direttore tecnico<sup>1</sup>

Referente: Segreteria Direzione tecnica – 055.3206311 – 055.3206302

GS/ac00658sa00969

---

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

Prot. N

Massa, 19/04/19

OGGETTO: richiesta classificazione Discarica Cava Fornace

Al Comitato Volontario dei Cittadini  
contro la Discarica di "ex Cava Viti"

E p.c. Dipartimento Arpat di Massa Carrara

Sindaco del Comune di Montignoso

Sindaco del Comune di Pietrasanta

Al Dirigente della Direzione Ambiente  
ed Energia  
Regione Toscana – Settore  
Autorizzazioni Ambientali

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del territorio e del mare

In riferimento alla vostra nota citata in oggetto del 12 /03/19 si comunica quanto segue.

La discarica in questione è classificabile come industria insalubre di 1° Classe ai sensi dell'art.216 del TULS del 1934, in quanto ricompresa al punto 100 B del Decreto del Ministero della Sanità del 5 Settembre 1994.

I fattori che ne determinano la potenziale insalubrità sono stati esaminati nei procedimenti VIA e di AIA e sono riconducibili a impatti su matrici ambientali (aria, acque sotterranee) con possibili ripercussioni sulla salute umana.

In tali sedi sono state anche valutate le misure di contenimento dei predetti impatti ed i monitoraggi ambientali conseguenti.

Per quanto riguarda le acque potabili del territorio di nostra competenza il controllo annuale sui pozzi di approvvigionamento ha sempre evidenziato valori conformi al Decreto Legislativo 31/2001.

In detti controlli, non è stata fatta la ricerca di fibre di amianto in conformità all'indicazioni date dalla Regione Toscana nel "Piano di monitoraggio delle fibre di amianto aerodisperse presenti nelle acque destinate al consumo" redatto anche alla luce del documento "Presenza di amianto nelle acque destinate al consumo umano" redatto dal "Gruppo di lavoro regionale interdisciplinare sull'amianto".

Per quanto attiene alle comunicazioni riguardante una possibile verifica "Ricezione e abbancamento dei rifiuti" nella discarica, si fa presente che intervento non è di competenza di questa U.F.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Il Responsabile U.F. IPeN  
Zona Apuane  
Dr.ssa V. Bianchimani

X Francesco Tolacchini

Tenuto presente che:

- Secondo il paragrafo 1 dell'articolo 168 del Trattato di Funzionamento della UE: "1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. L'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale." È indiscutibile come l'obiettivo della tutela della salute umana sia elemento imprescindibile di tutte le politiche della UE e quindi anche delle sue normative ma impegni la UE e di conseguenza gli stati membri a realizzare questo obiettivo organizzando le strutture nazionali degli Stati Membri della sanità pubblica in modo adeguato al suo raggiungimento.
- Il TFUE all'articolo 191, prevede quanto segue: "La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»". In generale la giurisprudenza UE ha finito per recepire l'interpretazione della Commissione per cui il principio di precauzione può essere invocato soltanto quando – pur in assenza di certezze scientifiche – un determinato rischio è individuato [1]. Inoltre poiché la Precauzione rientra tra i principi del diritto comunitario i giudici non possono farne applicazione diretta, ma devono piuttosto utilizzarla per l'interpretazione e applicazione degli atti legislativi o esecutivi adottati nei vari settori. Possiamo quindi dire che il principio di precauzione è oggi una norma cogente di diritto internazionale consuetudinario (L. Butti in RGA 6/2006 pag. 822) il parere del Comitato Economico Sociale della UE sul principio di precauzione del 12/7/2000 afferma che con riferi-

mento a valori limite legali dei singoli inquinanti: *“non bisogna idealizzare le cifre, dal momento che la promozione della valutazione dei rischi deve inserirsi in un dispositivo di negoziato sociale. Il suo vero ruolo sociale è quello di fornire le basi del dialogo”* (punto 2.14). Si veda anche **Trib UE di I grado 11/9/2002 T13/99** secondo cui la valutazione dei rischi va completata con l'individuazione del livello di protezione che le istituzioni comunitarie reputano appropriato per la società e che la legittimazione scientifica non è sufficiente a giustificare l'esercizio dei pubblici poteri.

- La giurisprudenza del Consiglio di Stato in una sentenza del Consiglio di Stato 27/5/2014 n. 2751 (vedi QUI) afferma principi chiarissimi sulla collocazione delle industrie insalubri nelle vicinanze di aree residenziali. Si tratta di una normativa, quella delle industrie insalubri, poco considerata dai nostri amministratori locali come dimostrano molte vicende anche recenti: impianto di trattamento rifiuti in località Saliceti od impianto inerti in località Lago-scuvo od ancora la cava Fornace sopra Pegazzano. Una normativa che riconosce un rilevante potere, ai Comuni sotto il profilo della pianificazione urbanistica e al Sindaco sotto il profilo di ordinanza nella sua veste di Autorità Sanitaria, per tutelare la salute contro le attività considerate industrie insalubri. Ma cosa dice questa sentenza del Consiglio di Stato? Vediamo riassunti, in termini generali quindi a prescindere dal fatto giudicato, i principi di regolamentazione della localizzazione di queste attività: l'opportunità di una diversa ubicazione dell'impianto in ragione della vicinanza dello stesso agli insediamenti abitativi, in deroga alla distanza minima di 500 metri prevista nell'ambito dei non impugnati criteri generali di autorizzabilità per settori omogenei produttivi approvati dal Comitato Regionale contro l'inquinamento atmosferico (siamo nella Regione Emilia Romagna) nella seduta del 20.5.1991, e della conseguente esigenza di tenere nel debito conto gli interessi di matrice ambientale e sanitaria; se con adeguata motivazione, l'attività insistente su un sito che dista poche decine di metri dalle abitazioni più vicine, si dimostra che non avrebbe prodotto benefici occupazionali e infrastrutturali apprezzabili in via comparativa, soggiungendo che neanche l'importanza, per l'interesse collettivo, dello smaltimento delle spoglie animali avrebbe giustificato il potenziale vulnus ai prevalenti interessi di ordine ambientale riguardanti l'igiene e la salute dei residenti; che le norme tecniche attuative di un piano urbanistico comunale possono stabilire distanze di sicurezza adeguate (la sentenza in esame fa riferimento ad esempio a 100 ml) per le industrie insalubri di 1<sup>a</sup> classe rispetto ai confini di zone residenziali o da preesistenti edifici destinati a residenza; la fascia di rispetto, dalla collocazione di dette industrie insalubri, riguarda non solo i confini delle zone residenziali ma anche “preesistenti edifici destinati a residenza”; se le distanze adeguate (stabilite dalle prescrizioni regionali, dalle autorizzazioni alle emissioni, dalle norme attuative dei piani urbanistici) non sono rispettate anche gli ampliamenti/ammodernamento degli insediamenti esistenti sono preclusi, con deroghe al massimo per le costruzioni residenziali e produttive che eventualmente dovessero sorgere in terreni confinanti e non per la localizzazione di un impianto insalubre; se è vero che normativa nazionale sulle industrie insalubri (articolo 216 del T.U. n.1265/1934) non prevede un divieto assoluto di collocazione di queste negli abitati, non è precluso né illogico fissare con norme regolamentari parametri più rigorosi di quelli rinvenibili nell'art.216 del T.U. n.1265/1934 al fine di conseguire una più intensa tutela della salute pubblica (Cons. Stato, V n.338/1996).
- Come ho già analizzato in precedenza l'AIA richiede comunque obbligatoriamente il rilascio del Parere del Sindaco. Non solo ma occorre aggiungere che questo ruolo del Sindaco, sia sotto il profilo del parere sanitario ex normativa sull'AIA che ex normativa sulle industrie in-



salubri, non può essere superato neppure dal caso in cui la autorizzazione ambientale costituisca ex lege variante automatica alla strumentazione urbanistica locale come a esempio gli impianti di gestione rifiuti. Relativamente alla eventuale nuova destinazione urbanistica di un impianto inquinante se è pur vero che la autorizzazione agli impianti di gestione rifiuti costituisce, ai sensi della legislazione vigente, variante automatica al Piano Urbanistico Comunale, occorre considerare che: “l’ interesse sotteso alla realizzazione degli impianti di smaltimento sia pure connotato dall’inerenza ad interessi propri della collettività non è dotato di assolutezza tale da escluderne il bilanciamento con altri interessi pure di rilevanza generale quale l’ assetto del territorio urbano e le scelte programmatiche dell’amministrazione.” (TAR Lazio Sez. II quater, sentenza 7725 del 12.09.2012). Sul punto è nuovamente intervenuto il Consiglio di Stato (sentenza n.3119/2015) che ha affermato principi fondamentali anche per gli impianti esistenti in rapporto alla pianificazione urbanistica comunale e quindi ai poteri dei Sindaci anche in materia di prevenzione sanitaria: 1. è legittimo un piano urbanistico che ponga un divieto generalizzato in un’area del Comune ai fini di tutela ambientale e del suolo in particolare 2. la definizione di impianto nuovo o di ampliamento deve rispettare la finalità di tutela ambientale del divieto posto nello strumento di pianificazione urbanistica 3. se si ampliano i tipi di rifiuti e la quantità di rifiuto trattato siamo di fronte ad un nuovo impianto 4. i vincoli ambientali posti dallo strumento di pianificazione legittimano la revoca di un provvedimento favorevole di VIA

- Dal comune di Pietrasanta, nota sulla omissione della normativa delle industrie insalubri (vedi allegato per esteso Regione Discarica ex cava Viti\_10.05.2019 com. Pietrasanta)

#### 4. Industria insalubre

Come comunicato da AUSL Toscana Nord Ovest, con nota prot. 2019/0083730 del 19/4/2019 (Ns prot. 19176 del 20/04/2019), la discarica in questione è classificabile come industria insalubre di I° classe, ai sensi dell'art 216 del TULS del 1934, in quanto ricompresa al punto 100 B del DM del 5 settembre 1994 ed *“i fattori che ne determinano la potenziale insalubrità sono stati esaminati nei procedimenti VIA e ALA e sono riconducibili a impatti su matrici ambientali (aria, acque sotterranee) con possibili ripercussioni sulla salute umana”*.

A tale proposito si segnala che con la DD n.880 del 24/03/2012 la Provincia di Massa Carrara determina, tra le altre cose, di:

*“subordinare l’esercizio dell’attività di cui alla presente al rispetto dei contenuti dell’Allegato Tecnico (All.1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con particolare riferimento alle prescrizioni in merito alla gestione e al piano di monitoraggio e controllo dell’impianto; fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell’autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265”;*

Dalla parte dispositiva della determina si evince pertanto come non siano stati acquisiti in sede di istruttoria AIA da parte delle Province i pareri dei sindaci ai sensi dell'art 216 del TULS all'epoca necessari in considerazione del riscontro di AUSL Toscana Nord Ovest, con nota prot. del 19/4/2019 n.83730.

Il quadro sopra riportato si inserisce in una grave **lacuna amministrativa**. Si fa riferimento al mancato rilascio del Parere del Sindaco (ex comma 6 articolo 29-quater D.lgs. 152/2006) all’interno delle procedure che hanno portato al rilascio delle due ultime AIA del 2012. Il **Parere del Sindaco è obbligatorio perché propedeutico a perfezionare l’atto finale cioè l’AIA**

esercitando una funzione, quella di Autorità sanitaria, non assorbita dall'AIA come dimostra l'elenco ex allegato IX alla parte II del D.lgs. 152/2006 (vedi sentenza Consiglio di Stato n° 983 del 11 febbraio 2019).

- A conferma della obbligatorietà del Parere del Sindaco si veda il comma 6 articolo 29-quater D.lgs. 152/2006. Questo comma oltre a prevedere che il Parere Sanitario del Sindaco sia "acquisito dalla Conferenza dei Servizi" afferma ulteriormente che detta Conferenza deve acquisire anche: *"la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente."* Come affermato anche dal TAR Sicilia sentenza n. 1524 del 2015 **detto Parere del Sindaco deve affermare almeno quanto segue:** **1)** Le prescrizioni devono essere "lato sensu" tecniche al fine di prevenire o impedire eventuali pericoli di danni per la salute pubblica **2)** le prescrizioni che se non accolte possono bloccare l'autorizzazione devono essere fondate da congrua e seria attività istruttoria sui paventati inconvenienti sanitari e che si sia vanamente tentato di eliminarli **3)** il Comune può discostarsi dai pareri favorevoli resi da altre autorità sanitarie ed ambientali solo in caso di assoluta insufficienza, carenza e approssimazione degli stessi e qualora sussistano allegazioni che provino oltre ogni dubbio l'inattendibilità dei pareri e la sussistenza di comprovati elementi che dimostrino la sussistenza di inconvenienti sanitari
- Le emissioni dell'impianto in oggetto non hanno mai avuto alcun **studio organico sugli effetti prodotti sulla salute** dei cittadini residenti interessate dalla ricaduta delle stesse, né uno studio sugli effetti dell'amianto nelle matrici di aria ma soprattutto di acqua e terra e sugli effetti prodotti sulla salute dei cittadini residenti interessate dalla ricaduta delle stesse. Infine, pur essendosi concluso il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Parere del Sindaco, ai sensi del comma 6 articolo 29-quater D.lgs. 152/2006, oltre che colmare un chiaro vizio procedurale nell'iter di rilascio della suddetta autorizzazione può essere propedeutico a supportare ulteriormente la richiesta di PAUR all'impianto in oggetto al fine di affrontare, in termini di verifica ed eventualmente prescrittivi la problematica delle emissioni odorigene riscontrate nelle zone limitrofe alla discarica in oggetto, come il problema dell'incidenza che possono avere i materiali speciali e l'amianto che ricordiamo vengono conferiti in deroga in questa discarica ma senza uno studio appropriato d'impatto sulla salute dei cittadini.
- A supporto della necessità del "parere igienico-sanitario" e della importanza di un riesame AIA viene anche la risposta ufficiale di USL, rilasciata in data 19/04/2019, che classifica

discarica in oggetto come **industria insalubre di I Classe**, specificando anche che nelle AIA precedentemente rilasciate è stata omessa tale classificazione. Sul punto la giurisprudenza anche recente ha confermato:

- **1.** la obbligatorietà del rilascio del Parere Sanitario del Sindaco all'interno del procedimento di rilascio dell'AIA (**TAR Lazio sezione Latina n. 819 del 2009** <sup>1</sup>)
- **2.** il riconoscimento del potere di intervento del Sindaco come Autorità Sanitaria nelle procedure di AIA sotto il profilo del legame inquinamento ambientale/salute (**TAR Marche Sezione I, 25 luglio 2013** <sup>2</sup>).
- **3.** il contenuto del Parere Sanitario del Sindaco: **TAR Sicilia sentenza n. 1524 del 2015** <sup>3</sup>
- **4.** il diniego di rilascio dell'AIA in caso di Parere Sanitario negativo del Sindaco (**TAR Lombardia sez. Brescia n°1225/2017** confermata dalla sentenza del **Consiglio n° 983 del 2019**) <sup>4</sup>.

Tenuto presente quanto esposto, riteniamo che le autorizzazioni precedenti erano omissive non solo per quello che riguarda le restrizioni sulle **industrie insalubri di I classe**, che non sono mai state prese in considerazione, come anche del **parere igienico sanitario** di entrambi i comuni di pertinenza, quindi anche questo nuovo procedimento volto ad una nuova autorizzazione parte viziato e comunque omissivo, riteniamo pertanto utile e necessario che si rivaluti il procedimento anche sotto questo aspetto tenendo presente alcuni punti fondamentali:

1 "dal dato positivo, si desume che l'autorità procedente deve comunque concludere nei termini fissati i lavori della conferenza e che, per il caso di dissenso manifestato dal titolare di attribuzioni inerenti ad un cd. interesse sensibile, alla stessa è preclusa la possibilità di assumere una determinazione favorevole collocandosi la competenza ad un distinto livello. Il che si è verificato nella fattispecie nella quale il dissenso, veicolato dal parere sindacale negativo, investe un interesse sensibile (quello "alla tutela della salute e della pubblica incolumità" di cui agli articoli 14 - quater, comma 3, legge 241/1990 e 217 R.D. 1265/1934); dissenso che, in quanto tale, non poteva essere superato e/o composto nella citata sede ed è stato correttamente presupposto dalla provincia al fine di attivare la conferenza permanente Stato Regioni"

2 "3.8 Non è altresì condivisibile l'affermazione di parte ricorrente per cui il parere del sindaco come autorità sanitaria che non potrebbe investire aspetti ambientali, dato che l'inquinamento e comunque l'impatto di una discarica non può essere considerato privo di aspetti sanitari. Del resto, per quanto riguarda la inquadrabilità del parere del Sindaco tra quelli delle autorità di cui al più volte citato art. 14 c. quater, il Collegio ritiene che, come già osservato in giurisprudenza, in materia di rifiuti tale ruolo non possa che essere riconosciuto. Si deve infatti rilevare lo strettissimo legame intercorrente tra la tutela dell'ambiente e l'incomprimibile diritto di cui all'art. 32 ([3]) della Carta Fondamentale".

3 1. Le prescrizioni devono essere "lato sensu" tecniche al fine di prevenire o impedire eventuali pericoli di danni per la salute pubblica;

2. le prescrizioni che se non accolte possono bloccare la autorizzazione deve essere fondate da congrua e seria attività istruttoria sui paventati inconvenienti sanitari e che si sia vanamente tentato di eliminarli;

3. il Comune può discostarsi dai pareri favorevoli resi da altre autorità sanitarie ed ambientali solo in caso di assoluta insufficienza, carenza e approssimazione degli stessi e qualora sussistano allegazioni che provino oltre ogni dubbio l'inattendibilità dei pareri e la sussistenza di comprovati elementi che dimostrino la sussistenza di inconvenienti sanitari.

4 1. Nell'ambito del procedimento di rilascio dell'AIA il Comune e l'ASL hanno espresso distintamente parere negativo

2. In ragione della contrapposizione tra gli Enti coinvolti, con determinazione dirigenziale la Provincia ha attivato la procedura prevista dall'art. 14-quater, comma 3, della L. n. 241/1990 per la remissione della questione all'esame del Consiglio dei Ministri.

3. Nel caso specifico il Consiglio dei Ministri ha riconosciuto la fondatezza del dissenso di Comune e Asl ed ha concluso che, allo stato, non sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto.

4. sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, la Provincia quale autorità titolare della funzione di rilascio dell'AIA ha disposto il definitivo rigetto della istanza da parte della società che voleva realizzare l'impianto di rifiuti.

- Di supportare i Comuni competenti al fine di attuare quanto previsto nella elaborazione del Parere Sanitario quale strumento di valutazione del rischio sanitario in atto anche al fine di predisporre le misure di prescrizione da presentare in sede di PAUR e rinnovo AIA e VIA.
- Di rivalutare il procedimento integrando controlli più stringenti e adeguati, dovuti al fatto che la discarica è una industria insalubre di I Classe e si trova nella vicinanza delle aree residenziali, sia entro i 500 metri che oltre e della zona artigianale Coimpre a meno di 500 metri.
- Di rivalutare il procedimento integrando controlli più stringenti e adeguati, , in merito alla zona ZPS e Natura 2000 **Lago di Porta**, e della adiacenza verso monti della zona boschiva, **area di nidificazione** che rientra sempre in zona ZPS e Natura 2000.
- Di integrare una valutazione di impatto sanitario (VIS), dovuti anche al fatto che la discarica è una **industria insalubre di I Classe** in quanto la VIA precedente e quella attualmente presentata sarebbe priva della correlazione tra gli impatti ambientali e gli effetti sulla salute pubblica.
- Nel contenuto della VIS, si deve contemplare uno screening sulla situazione di partenza, la definizione della portata del progetto, la valutazione dei potenziali impatti sanitari (epidemiologia ambientale), un monitoraggio e una valutazione sanitaria attuale e post opera e un monitoraggio sulle aree di ricaduta degli inquinanti, con un approfondimento sullo stato di salute della popolazione residente specialmente nella frazione della Renella ( zona residenziale entro 500 metri dalla discarica ) con screening con i diversi indicatori (incidenza delle patologie neoplastiche, delle patologie croniche non neoplastiche e degli eventi avversi alla riproduzione)

## 2 - Osservazioni piano di controllo e triclorometano

### Premesso che:

- Nel territorio tra i Comuni di Montignoso e Pietrasanta è situata una discarica denominata Cava Fornace, gestita da Programma Ambiente Apuane S.p.A., del Gruppo ALIA S.p.A.; che nasce come discarica per inerti, per poi essere riclassificata, nel 2007, a discarica per rifiuti non pericolosi e speciali (I.P.P.C. 5.4), con deroga per rifiuti pericolosi contenenti amianto.
- La normativa sull'I.P.P.C. (acronimo di Integrated Pollution Prevention and Control , ossia prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento" subordina l'attività degli impianti industriali che presentano **un elevato potenziale di inquinamento** ad una particolare autorizzazione pubblica denominata AIA ( Autorizzazione Ambientale Integrata ) che racchiude in un unico atto amministrativo il permesso a rilasciare inquinanti in aria, acqua, suolo e viene rilasciata solo previo rispetto di precise condizioni ambientali.
- L'attuale provvedimento nazionale di riferimento è rappresentato dal Titolo III-bis della parte II del D.lgs. 3 aprile 2008 n.152 (parte relativa alla disciplina Via, Vas e I.p.p.c), introdotto nel "codice ambientale 128/2010" e poi integrato dal d.lgs. 4 marzo 2014 n.46 provvedimento di recepimento della direttiva 2010/75/UE sulle **emissioni industriali**.



- Le **industrie insalubri di I Grado** fanno riferimento al T.U. delle leggi sanitarie RD 27/07/1934 N. 1265 e all'elenco delle industrie insalubri Dm 05/09/1994
- Il RD 27/07/1934 n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie) all'art. 216 stabilisce che “Le manifatture o fabbriche (**ricordiamo che industria è un sinonimo**) che producono **vapori, gas o altre esalazioni insalubri** o che possono riuscire **in altro modo** pericolose alla salute degli abitanti sono in un elenco diviso in due classi; La prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni;
- Il DM 5/09/1994 suddivide le industrie insalubri in due parti, che comprendono le industrie di I<sup>a</sup> classe e quelle di II<sup>a</sup> classe. Le classi sono definite in base: alle sostanze chimiche (produzione, impiego e **deposito**); ai prodotti e materiali impiegati (produzione, **lavorazione**, formulazione e **altri trattamenti**); oltre che al tipo di attività industriali.
- Impianto industriale di discarica I.p.p.c 5.4 di Cava Fornace produce e deposita il percolato (Punto 2.4.4 Allegato Tecnico) che è prodotto o un refluo con un tenore più o meno elevato di inquinanti organici e inorganici, derivanti dai processi biologici e fisico-chimici all'interno della discarica, difatti è anche dotata di serbatoi di stoccaggio con capacità di 300 mila litri (punto 2.5.3 A.T.) , le componenti organiche che possono essere presenti e che vengono controllate sono al punto 9.4 dell'Allegato Tecnico, possiamo trovare Cianuri , Cloruri , Solfati, Idrocarburi , Solventi clorurati , azotati e aromatici.
- Impianto industriale di discarica I.p.p.c 5.4 di Cava Fornace ha **emissioni diffuse** (punto 2.5.1 allegato tecnico) In riferimento all'allegato V del D. Lgs.152/2006 **Polveri e sostanze organiche liquide**, Parte I – Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico e scarico o stoccaggio di materiali polverulenti; inoltre la discarica ha prescrizioni per il controllo delle emissioni di **fibre di amianto** nella matrice dell'aria;
- La discarica riceve in deroga l'**amianto** con codice Cer 17.06.05\* (**con asterisco**) che è un materiale tossico e nocivo Cito “ Nel caso di un rifiuto identificato come pericoloso, mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, e come non pericoloso in quanto “diverso” da quello pericoloso (“voce a specchio”), esso è classificato come rifiuto pericoloso (**codice caratterizzato da un asterisco**) solo se le sostanze contaminanti in esso contenute raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Alla luce di quanto previsto dal Regolamento UE 1357/2014, risulta che un rifiuto è pericoloso (caratteristica di Pericolo HP7 – Cancerogeno) se contiene una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1A o 1B) in concentrazione > 0,1% (corrispondente a 1.000 mg/kg). **L'amianto rientra fra le sostanze cancerogene di cui trattasi** (Categoria 1)
- Facendo riferimento nel Punto A (**Sostanze Chimiche**) del Dm 05/09/1994 nella fase interessate della sua attività la discarica produce e fa deposito di **percolati** contenenti (punto 51) Clorati e percolati di sodio e di potassio;

- Facendo riferimento nel Punto B (Prodotti e Materiali) del Dm 05/09/1994 nella fase interessate della sua attività la discarica fa deposito di **Amianto “asbesto”**: prodotti e materiali che lo contengono (punto 9); **Rifiuti solidi** e liquami - depositi ed impianti di depurazione, trattamento (punto 100) ; **Rifiuti tossici e nocivi** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed alla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modificazioni - trattamento, lavorazione, deposito (punto 101)
- Nella legge regione Toscana 55/1997 si conferma la pericolosità dell'Amianto anche in relazione ai siti di stoccaggio (**DGR 378/2018: linee guida sull'amianto punto 2.4**). Ai sensi del regolamento **UE n°1357 del 2014** l'amianto rientra tra le sostanze cancerogene (vedi codici HP5 “**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione**” e codice HP7 “**Cancerogeno: rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza**”
- Il **sito della discarica** verte sopra due sorgenti e falde acquifere, che sono anche captate dai pozzi per **uso umano e irriguo** della zona e l'amianto assunto per ingestione è in grado di potenziare l'effetto mutageno del benzo(a)pirene e, secondo l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), ci sono evidenze sul rapporto causale tra ingestione di amianto e cancro dello stomaco e del colon retto. Il rischio sarebbe proporzionale alla concentrazione di fibre ingerite, alla variabilità del consumo idrico, alla durata dell'esposizione e alla concomitante esposizione ad altri cancerogeni. La presenza di fibre di amianto in acqua potabile potrebbe, inoltre, spiegare l'evidenza epidemiologica di mesoteliomi non associabili a esposizione inalatoria. In conclusione, i recenti studi del IARC suggeriscono che i rischi sanitari correlati all'amianto possono essere subordinati a **differenti vie di introduzione e sono presenti anche per ingestione**, soprattutto attraverso il consumo quotidiano di acqua potabile.
- **Cianuri, Clorati, Solventi clorurati e organici, composti aromatici e altri prodotti** vengono regolarmente controllati nel percolato prodotto dalla discarica di **cava fornace**.
- **Idrocarburi, cloroformio, tricloroetilene e altri prodotti** sono stati più volte rilevati presso i piezometri di controllo della discarica, molti di essi sono classificati come cancerogeni o presunti cancerogeni.

Ci sembra alquanto contraddittorio, dare per certo che il triclorometano, sia il cloroformio naturale, rarità delle zone alpine, delle zone vulcaniche in Italia. Sottolineiamo che ad oggi, secondo i dati documentati in nostro e vostro possesso, si trova solo ed esclusivamente nei pozzi di controllo della discarica, **creati appositamente, con lo scopo di monitorare un eventuale inquinamento della falda da parte della discarica**, ma ancora più precisamente solo nei pozzi 10 e 5, con una presenza accertata dal 2013 (non risulta prima di tale data che fosse presente). Inoltre, secondo quanto riportato da Arpat di Massa Carrara questo triclorometano “presunto naturale”, persiste solo ed esclusivamente nei pozzi 10 e 5 della discarica, stazionando “stoicamente” malgrado le continue movimentazioni delle acque sotterranee, e senza essere presente nei pozzi di captazione a monte della discarica agricoli o di privati. Secondo quanto si legge sarebbe il primo caso in Italia o forse nel mondo, che una discarica di rifiuti speciali e con in deroga rifiuti pericolosi come l'amianto, viene inquinata dal famoso cloroformio naturale.

Ma andiamo per gradi, citando un importante studio, il più recente che abbiamo trovato, fatto da ARPA Piemonte, sperando che possa essere di aiuto a chiarire la questione, si evince che:

- *Caratteristiche dei principali solventi clorurati e loro prodotti di degradazione: I solventi clorurati rappresentano un sottogruppo dei composti organoalogenati nel quale uno o più atomi di cloro costituiscono l'elemento alogeno. Per composti organoalogenati si intendono essenzialmente due categorie di sostanze: **gli alometani e gli idrocarburi alogenati di sintesi volatili**, entrambi composti che contengono uno o più atomi di alogeno legati covalentemente alla struttura di carbonio della molecola. Mentre la presenza nelle matrici ambientali di idrocarburi alogenati di sintesi (principalmente Diclorometano, Tetracloruro di carbonio, Tricloroetilene (TCE), Tetracloroetilene (PCE), 1,2-Dicloropropano, 1,1,1-Tricloroetano) è strettamente correlata ad inquinamento da attività industriali/commerciali o artigianali, la presenza per esempio nelle acque potabili degli alometani (Cloroformio, Bromoformio etc.) è dovuta principalmente ai processi di clorazione delle acque. **I solventi clorurati rappresentano una delle principali forme di inquinamento delle acque sotterranee a causa della loro grandissima diffusione in quanto largamente utilizzati come sgrassanti di parti meccaniche ed elettroniche, per la pulizia dei metalli e dei vestiti (lavanderie), oppure come solventi e materie prime nell'industria chimico-farmaceutica (farmaci, vernici, coprenti ed adesivi).** Si tratta di composti poco solubili in acqua, persistenti, tossici ed in alcuni casi cancerogeni e mutageni. **Le più gravi fonti di inquinamento sono sicuramente i pozzi perdenti, che inseriscono direttamente in falda i contaminanti;** un'altra fonte pericolosa sono le cisterne interrato a cattiva tenuta che, anche se non presentano enormi perdite, a causa dell'elevata persistenza e scarsa degradazione dei solventi clorurati, possono dar luogo nel tempo ad accumuli di prodotto creando gravissime criticità sotto il profilo ambientale. La migrazione dei solventi clorurati nel sottosuolo avviene secondo un meccanismo molto particolare, in quanto la loro scarsa solubilità e la loro viscosità cinematica e densità (rispettivamente più bassa e più alta di quella dell'acqua), **favoriscono un rapido movimento di discesa nel mezzo insaturo e saturo.** Infatti, mentre nelle acque superficiali la presenza dei solventi, **per l'elevata volatilità di alcuni di questi composti, è ridotta**, nel sottosuolo la loro presenza è molto più consistente, in quanto riescono a raggiungere **agevolmente la falda attraversando velocemente il terreno insaturo (anche in presenza di livelli litologici più fini)**, fino ad accumularsi nelle zone più depresse dell'acquifero caratterizzate da livelli di minore permeabilità. I prodotti più solubili, contraddistinti da una densità leggermente superiore rispetto a quella dell'acqua, riescono invece a scendere più lentamente e possono migrare secondo la direzione di deflusso della falda fino ad interessare superfici di qualche km/2. I solventi clorurati, una volta immessi nell'ambiente, non rimangono inalterati ma subiscono dei processi di trasformazione, soprattutto ad opera di agenti biologici che, da un lato possono ridurre la presenza, ma dall'altro possono originare sottoprodotti ancora più pericolosi di quelli originali. È questo il caso di composti estremamente diffusi come il Tetracloroetilene (PCE) ed il Tricloroetilene (TCE) che, nel percorso metabolico che caratterizza la loro biodegradazione, danno luogo a *cis*-1,2-Dicloroetilene (*cis*-1,2-DCE) e quest'ultimo al Cloruro di Vinile (VC), cancerogeno, più tossico e mobile di quanto non lo siano i suoi progenitori. Il processo che induce queste trasformazioni viene definito dealogenizzazione riduttiva in quanto il composto organo alogenato viene usato come accettore di elettroni dove un atomo di cloro viene sostituito da uno di idrogeno secondo lo schema della Figura 2.1. Il processo di degradazione naturale dei solventi clorurati*

(attenuazione naturale) partendo da composti capostipite come PCE e TCE include una varietà di trasformazioni fisiche, chimiche e biologiche che in condizioni favorevoli e senza l'intervento umano possono ridurre la massa, la tossicità, la mobilità, il volume e le concentrazioni dei contaminanti nel saturo e nell'insaturo.

- **Cloroformio (Triclorometano, Metano tricloruro):** Attività di raffinerie di petrolio e gas; fonderie di metalli ferrosi; produzione metalli grezzi non ferrosi; fusione e lega di metalli non ferrosi; produzione di clinker e calce viva; fabbricazione del vetro; fusione di sostanze minerali; produzione di base di prodotti fitosanitari e biocidi; produzioni farmaceutiche di base, produzione esplosivi; incenerimento rifiuti urbani; **eliminazione rifiuti pericolosi; discariche**; produzione pasta per carta e cartoni; pretrattamento/tintura fibre tessili; fabbricazione del carbonio.

**Nota**-ci sembra alquanto singolare che Arpa Piemonte non faccia mai presente che il **triclorometano sia di origine naturale** ma nella lista riporti invece che si può trovare nelle **discariche e nella eliminazione dei rifiuti pericolosi**, che in questa discarica sono in deroga.






Figura 2.2: Percorsi di trasformazione chimica e biologica anaerobica dei solventi clorurati, partendo dai prodotti capostipite (inclusi nel rettangolo). In rosso sono cerchiati i prodotti tipici dell'area di studio. (P.L. McCarty 2000, modificato)





- Citando l'ultimo rapporto ARPAT "Stante la particolarità della situazione, in un contesto critico quale è quello di un impianto di discarica, sono stati delegati studi specifici di carattere geochimico ed isotopico. applicato alla possibile genesi di cloroformio naturale nell'area di studio, al Dipartimento di Scienze della Terra (DST) dell'Università di Firenze attraverso una convenzione tra università ed ARPAT avente per oggetto "Tecniche innovative per la caratterizzazione geochimica isotopica di matrici ambientali". Lo studio è stato consegnato ad Arpat il 6/12/13 con protocollo ARPAT n° 2022/0094715. Si riportano parte delle considerazioni conclusive: "Il presente studio ha permesso una caratterizzazione geochimica approfondita delle acque naturali presso la Discarica di Cava Fornace nel Comune di Montignoso (MS) e di valutare l'origine dei soluti principali e minori. Per quanto

riguarda i metalli pesanti, salvo rare eccezioni, non sono stati riscontrati concentrazioni superiori alle CSC suggerendo per le acque investigate una buona qualità. **Differente e il discorso per i composti organici (solventi clorurati) in quanto viene ribadita anomalia di concentrazione (e superiore alle CSC) per il cloroformio per il PZ5 e il PZ10, interni all'area di discarica, e per il 1705bis ad essa esterno. Purtroppo, l'impossibilità di effettuare analisi isotopiche sul cloroformio non ha permesso di derimere l'origine (antropica o naturale) di questo composto organico.** “

- Sulle **Acque sotterranee**, sono stati eseguiti i controlli trimestrali sulla presenza di organoclorurati nelle acque sotterranee con campionamento delle acque sotterranee oggetto di monitoraggio, in particolare dei piezometri Pz5, Pz6, Pz7, Pz8, Pz 10, delle sorgenti S1 e S3 e del percolato presente in discarica. È stata confermata la presenza di triclorometano, con valori superiori alle CSC nel Pz10 e nel Pz5 in tre controlli su quattro. **Per la conclamata e costante presenza di composti organoalogenati nei piezometri di controllo della falda siti nell'area di proprietà della Programma Ambiente Apuane si ritiene che La Regione Toscana debba attivare il percorso previsto dall'Art 244 del D.lgs. 152/06.**

- **Analisi conoscitiva dei vapori che fuoriescono dal sistema di drenaggio del percolato**, Le analisi condotte a scopo conoscitivo su tali sfiati hanno dato i risultati riportati nei rapporti di prova allegati. **La presenza di tracce di composti organoalogenati necessita di ulteriori conferme e valutazioni.**

- I pozzi di controllo della discarica, quelli identificati in AIA per le verifiche ambientali sono riportati nelle due AIA già sopra citate; i PZ10 e PZ5 fanno indubbiamente parte del sistema di controllo e monitoraggio dell'impianto IPPC 5.4, gestito da PAA.

- Nel procedimento 629 la Regione Toscana prescriveva per l'anno 2018 di effettuare una campagna straordinaria di monitoraggio, con campionamenti trimestrali, per l'analisi del triclorometano **su tutti i piezometri della rete di monitoraggio della discarica** e riportava quanto segue: “la concentrazione di triclorometano più elevata è stata rilevata nel piezometro Pz10, definito in AIA di monte (0,44µg/l), nel piezometro di valle Pz5 la concentrazione rilevata è 0,18 µg/l (la CSC di riferimento è 0,15 µg/l). Tenendo conto dell'incertezza della misura il valore rilevato sul Pz5 rientra nel limite. Tali singole misure non consentono allo stato attuale di attribuire la contaminazione alla discarica ma evidenziano comunque la **presenza di un'anomalia da indagare**. Quindi considerato che il gestore verifica la concentrazione di triclorometano una volta l'anno, come da piano di monitoraggio e controllo approvato, si ritiene necessario intensificare tale monitoraggio”.

- PAA nel documento (prot 002324) scrive che la Regione Toscana nel procedimento 629 ha **escluso che la presunta contaminazione** possa essere ricondotta, sotto il profilo causale, alla coltivazione della discarica in oggetto e cita uno studio dei corpi idrici sotterranei negli anni 2012 fino al 2015, che ha rilevato nel territorio della Versilia delle concentrazioni di triclorometano superiori alle CSC di riferimento... affermando, a loro dire, che il fenomeno sia di origine naturale.

- La Regione Toscana, in merito all'inquinamento dei pozzi (piezometri), aveva richiesto ai comuni di Pietrasanta e Montignoso (**in data 12/07/18 a firma di A. Rafanelli**) di indicare la presenza nelle aree esterne al sito di aziende, anche cessate, operanti nel campo di attività in grado di produrre i superamenti delle CSC di Riferimento riscontrati nella nota ARPAT (Protgen\2018\25482\197\197 di invio della “Relazione di sintesi AIA 2017”), ovvero per il

Comune di Montignoso: Solfati nel piezometro Pz7 e nella sorgente S3 - Triclorometano nel piezometro Pz10 per il Comune di Pietrasanta: Solfati nel piezometro Pz8 e nella sorgente S1 – Triclorometano nel piezometro Pz5 – Mercurio nella sorgente S1.

- Il comune di Montignoso rispondeva (con documento Prot 0014121 del 07-08-2018) che nelle aree esterne **non vi sono aziende, anche cessate, operanti nel campo di attività in grado di produrre i superamenti delle CSC di riferimento** e aggiungeva che “i sopralluoghi effettuati sulle rupi a monte della discarica **non hanno rilevato la presenza di scarichi od attività in grado di produrre gli inquinamenti sopra ricordati.**”


Parametro in Sforamento CSC	
2013	
	Per il parametro solfati il Pz5 supera il livello di accettabilità, il Pz7, Pz8, Pz9 e S1 il livello di attenzione e S3 supera quello di azione; tutti escono dai range accettabili per la concentrazione più bassa del limite minimo. Si è evidenziata presenza di triclorometano superiore alla CSC per i Pz5 e Pz10 (il Pz9, valutando l'incertezza, non supera il limite), la presenza del <b>Triclorometano</b> nel pozzo 10 supera la soglia CSC del 245% fino ad un 686%.
2014	
	Per il parametro solfati superano il livello di accettabilità il Pz5, il Pz6 e la sorgente S1, il livello di attenzione il Pz7, il Pz8 e il Pz9; quello di azione la sorgente S3; tutti escono dai range accettabili per la concentrazione più bassa del limite minimo. Per il parametro sodio superano il livello di accettabilità il Pz5 e il Pz7. Per il parametro cloruri supera il livello di attenzione il Pz5. Si è evidenziata presenza di triclorometano superiore alla CSC per il Pz5. Il <b>Triclorometano</b> è presente nel (?) ancora e supera i valori nel PZ5 del 34%, il pozzo 10 non viene monitorato causa ostruzione da parte di una pompa.
2015	
	PZ5 superamenti di limite di guardia nel I, II, III trimestre di controllo, PZ9 4 superamenti del limite di accettabilità e 1 di guardia PZ10 superamento del limite di guardia, S1 superamento del limite di guardi, S3 superamento del limite di guardia. I valori di sfioramento dei pozzi e sorgenti riguardano Sodio, Cloruri, Temperatura, Alcalinità, Ferro, Conducibilità. Durante questo anno non vengono svolte analisi sul <b>triclorometano</b>
2016	
	Si è evidenziata presenza di <b>triclorometano</b> superiore alla CSC per il Pz5 ed il Pz10. Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai verbali di campionamento n. 20160930-00189-1 e n. 20160930-00280-1. Il pozzo 10 supera la soglia CSC del 300%, il PZ5 del 20%
2017	
	Si rilevano concentrazioni al di sopra del valore delle CSC per il parametro <b>Triclorometano</b> (pari a 0,15 µg/l) nel pozzo PZ10 (0,46 µg/l) e nel PZ5 (0,21 µg/l). Seppure non siano presenti superamenti delle CSC (350 µg/L) nelle acque sotterranee per il parametro idrocarburi, se ne rileva la presenza sia nei pozzi di monte PZ6 (valore max 190 µg/L), PZ10 (valore max 190 µg/L) e S3 (valore max 160 µg/L) che in quelli di valle, in quantitativi paragonabili. Il <b>Triclorometano</b> sempre presente con valori che vanno dal 48% fino al 310% oltre la soglia CSC.
2018	
	Si evidenzia presenza di <b>Triclorometano</b> superiore alla CSC per il Pz5 ed il Pz10. Tali valori sono sempre sul PZ5 con valore del 25% superiore e il pozzo 10 con valore superiore del 310%. In conclusione ARPAT dice <i>"Per la <b>conclamata e costante</b> presenza di <b>composti organoalogenati</b> nei piezometri di controllo della falda siti nell'area di proprietà della Programma Ambiente Apuane si ritiene che La Regione Toscana debba attivare il percorso previsto dall'Art 244 del Dlgs 152/06."</i>
2019	
	Per i piezometri Pz5, e Pz10 è stata rilevata la presenza di <b>Triclorometano</b> in concentrazioni superiori alla CSC, con concentrazioni che vanno fino ad un 450% oltre la CSC. Anche il gestore nell'ambito del monitoraggio effettuato nel 2018 riporta la presenza di <b>Triclorometano</b> nei piezometri soprattutto in Pz5 e Pz10, per




	tali superamenti si rimanda a quanto già comunicato precedentemente, in conclusione scrivono Occorre che venga attuato uno studio mirato all'individuazione delle cause. <i>(percorso previsto dall'Art 244 del Dlgs 152/06).</i>
<b>2020</b>	
	Dati campagna controlli 2020 viene confermata la presenza del <b>Triclorometano</b> nella campagna di controllo di marzo, e viene trovato altro anche in pozzi esterni alla discarica, tra cui Dicloroetilene e Dicloropropano , Solfati , Ferro e Manganese (vedi immagini riportate qui sotto).

- Dal sito **ARPAT Toscana** si apprende che nei pozzi di controllo più vicini alla discarica in **nessuno** si riscontrano parametri di inquinamento di **organoalogenati** tra cui **triclorometano** inoltre, sempre sul medesimo sito risulta che l'ultimo monitoraggio sugli organoalogenati è stata fatto nel 2011 a Cecina, con nessuna attinenza alla zona di Montignoso dove si trova la discarica.
- Dal [https://sira.arp.at.toscana.it/sira/opendata/preview.php?dataset=MAT\\_STATO](https://sira.arp.at.toscana.it/sira/opendata/preview.php?dataset=MAT_STATO) , dove si possono vedere lo stato delle risorse idriche si evidenzia un dato alquanto interessante , la sorgente MAT-S122 , a Montignoso malgrado rientra tra “ CARBONATICO NON METAMORFICO DELLE ALPI APUANE “ non ha la presenza di TRICLOROMETANO , la sorgente MAT-P187, pozzo di Cervaiolo , non ha la presenza di TRICLOROMETANO , Il pozzo MAT-P156 di Cugnia non ha la presenza di TRICLOROMETANO.
- Invece il pozzo che si avvicina alla discarica MAT-S031, la sorgente Prunaccia adesso inizia ad avere la presenza di TRICLOROMETANO, come anche un altro pozzo molto vicino alla discarica. Una concentrazione ancora più elevata dei tre piezometri sopra citati e stata rinvenuta in prossimità della Via Aurelia, presso lo stabilimento di estrazione di materiale inerte (1705bis).
- A fronte di una contaminazione del sito, sia pure di modesta entità, sia in questo momento presunta, “è precluso all'amministrazione di procedere alla valutazione degli effetti del progetto sui vari fattori ambientali e sulla loro interazione e non può essere pertanto autorizzata la realizzazione di opere prima che vengano posti in essere i necessari interventi di messa in sicurezza e di bonifica”; al contrario, ove si consentisse l'ampliamento , (in questo caso specifico una nuova autorizzazione per fase 2 e 3) , di una discarica su un sito risultato contaminato, si rischierebbe di violare i principi euro-unitari dell'eliminazione del danno alla fonte e di precauzione, poiché “i possibili sversamenti nel terreno, derivanti dall'esercizio della nuova discarica, potrebbero verosimilmente peggiorare la situazione già compromessa, determinando un effetto inquinante moltiplicatore, suscettibile di possibili sviluppi dannosi per l'ecosistema” (Tar Piemonte, Torino, sez. I, 26 novembre 2019, n. 1178).
- Da ARPAT citiamo “In generale le caratteristiche quantitative del percolato sono influenzate da fattori esterni come l'apporto idrico (meteorico, superficiale, sotterraneo) e da fattori interni come l'umidità iniziale, la produzione e consumo di acqua durante la biodegradazione dei rifiuti, da fattori progettuali come la copertura finale. Le caratteristiche qualitative dipendono invece più strettamente dalla composizione dei rifiuti conferiti, in particolare dalla componente organica biodegradabile e dal contenuto di ione ammonio e di metalli. La scelta del tipo di trattamento per un liquame, quale è il percolato,

è fortemente collegata alle sue caratteristiche fisico-chimiche e biologiche. **Proprio la variabilità nel tempo delle caratteristiche del percolato rende difficoltosa la scelta di un trattamento appropriato, che possa garantire l'esercizio e l'efficacia, per tutto il periodo di gestione della discarica"** (*parere Arpat casa rota*)



COMUNE NOME	STAZIONE NOME	CORPO IDRICO ID	STAZIONE USO	Periodo	Anno	Stato	Parametri	Trend 2016-2018 
MASSA	<a href="#">POZZO RIMESSAGGIO MARCHINI</a>	33TN010	INDUSTRIALE	2010 - 2019	2019	BUONO scarso localmente	ione ammonio	ione ammonio >
FORTE DEI MARMI	<a href="#">POZZO MURO DI CINTA CASERMA POLIZIA</a>	33TN010	ALTRO	2012 - 2019	2019	BUONO scarso localmente	ione ammonio	ione ammonio >
CAMAIORE	<a href="#">POZZO MERCATO ORTOFRUTTICOLO</a>	33TN010	CONSUMO UMANO	2002 - 2019	2019	BUONO scarso localmente	arsenico, ferro, piombo, cloruro di vinile	piombo >
PIETRASANTA	<a href="#">POZZO CAMPO 3 CUGNIA</a>	33TN010	CONSUMO UMANO	2002 - 2019	2019	BUONO	-	-
PIETRASANTA	<a href="#">POZZO VIA CASTAGNO</a>	33TN010	CONSUMO UMANO	2002 - 2019	2019	BUONO	-	-
PIETRASANTA	<a href="#">POZZO SAN BARTOLOMEO</a>	33TN010	CONSUMO UMANO	2002 - 2019	2019	BUONO	-	-
PIETRASANTA	<a href="#">POZZO DEL CINEMA</a>	33TN010	CONSUMO UMANO	2002 - 2019	2019	BUONO	-	-
SERAVEZZA	<a href="#">POZZO SCUOLA VIA CATENE</a>	33TN010	CONSUMO UMANO	2002 - 2019	2019	BUONO	-	-
SERAVEZZA	<a href="#">POZZO PELLIZZARI</a>	33TN010	CONSUMO UMANO	2002 - 2019	2019	BUONO	-	-
CARRARA	<a href="#">POZZO ITI</a>	33TN010	CONSUMO UMANO	2002 - 2019	2019	BUONO	-	-
MASSA	<a href="#">POZZO STADIO 3</a>	33TN010	CONSUMO UMANO	2002 - 2019	2019	BUONO	-	-
MONTIGNOSO	<a href="#">POZZO CERVAIOLO</a>	33TN010	CONSUMO UMANO	2002 - 2019	2019	BUONO	-	-
CARRARA	<a href="#">POZZO OMYA</a>	33TN010	INDUSTRIALE	2002 - 2019	2019	BUONO scarso localmente	cromo vi	-
MASSA	<a href="#">POZZO SAT</a>	33TN010	CONSUMO UMANO	2002 - 2019	2019	BUONO	-	-
MASSA	<a href="#">POZZO LE POLLE 4</a>	33TN010	CONSUMO UMANO	2002 - 2019	2019	BUONO	-	-





## COMUNE DI MONTIGNOSO

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile  
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

Area n. 5 - Governo Territorio e Gestione Ambiente  
Servizio Ambiente

Via Fondaccio, 11/A - 54038 Montignoso - C.F. 00100290451 - Tel. 0585/82711 - Fax 0585/348197

Prot. n. 13784

Montignoso, lì 02/08/2018

Regione Toscana  
Direzione Ambiente ed Energia  
Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti  
[regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

e p.c. Comune di Pietrasanta  
[comune.pietrasanta@postacert.toscana.it](mailto:comune.pietrasanta@postacert.toscana.it)

ARPAT Dipartimento Massa-Carrara  
ARPAT Dipartimento di Lucca  
[arp.at.protocollo@postacert.toscana.it](mailto:arp.at.protocollo@postacert.toscana.it)

**Oggetto:** *Riscontro a Vs prot.n. 358682 del 12/07/2018.*

Con riferimento al Vs. prot. n. 358682 del 12/07/2018, avente ad oggetto "*Riscontro a relazione di sintesi AIA 2017 Dip. ARPAT – Discarica ex Cava Fornace – R. Comunicazione ai sensi art. 244 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*", in allegato alla presente si inviano i seguenti documenti:

- identificativi catastali dell'area in cui ricade la discarica;
- norma di Piano strutturale vigente;
- norma relativa alle aree di deposito inerti D10 del Regolamento urbanistico vigente;
- stralcio cartografico Piano strutturale vigente;
- stralcio cartografico Regolamento urbanistico vigente.

Si fa presente che il Comune di Montignoso ha adottato un Piano Strutturale (delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 20/04/2016).

Lo scrivente ufficio comunica altresì che:

- nelle aree esterne non vi sono aziende, anche cessate, operanti nel campo di attività in grado di produrre i superamenti delle CSC di riferimento;
- una decina di anni fa è stato effettuato un riempimento in area sovrastante la discarica da parte della PAL S.p.A., procedimento a cui la Provincia di Massa Carrara ha preso parte;
- i sopralluoghi effettuati sulle rupi a monte della discarica non hanno rilevato la presenza di scarichi od attività in grado di produrre gli inquinamenti sopra ricordati.

Alla luce della banca dati ARPAT sul monitoraggio delle acque sotterranee, da cui si evince che il contaminante Triclorometano risulta essere presente nel carbonatico metamorfico e non metamorfico delle Alpi Apuane (ad esempio nella sorgente Prunaccia MAT- S031 in Comune di Pietrasanta) si chiede di valutare la necessità ed opportunità di effettuare uno studio puntuale sulla presenza del Triclorometano e degli altri eventuali contaminanti in un'area molto vasta, che comprenda le colline e la pianura limitrofe alla discarica, in modo da cercare di capirne l'origine; si chiede altresì di valutare l'utilizzo di traccianti al fine di verificare i collegamenti tra piezometri e tra la discarica ed altri pozzi esterni ad essa.

Per quanto riguarda i Solfati, da tempo ne è nota l'elevata concentrazione nelle sorgenti del Lago.

Distinti saluti.

Atto redatto da  
Barbara Vietina  
*Barbara Vietina*

Il Responsabile di Area  
Ing. Fabrizio Pezzica  
*F. Pezzica*  


- Con riferimento alla richiesta di chiarimenti inoltrata da codesto Comitato in data 02/06/2020 (reg. prot. RT AOOGR/AD n.0192306 del 03/06/2020) sull'istanza con diffida per adempiere all'avvio della procedura di cui all'art. 244 D.lgs. 152/2006 e contestuale integrazione in merito alla richiesta di PAA di ripresa dei conferimenti di amianto di cui alla DD n.629 del 23/01/2018 si fa presente quanto segue: per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti in merito al fatto se sia stata avviata dalla Regione Toscana l'istruttoria per l'individuazione del soggetto responsabile della contaminazione del sito in oggetto ai sensi dell'art. 244 comma2 D.lgs. 152/2006: il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti dopo avere letto le relazioni di sintesi anni 2017 e 2018 prodotte dai Dipartimenti ARPAT di Massa-Carrara e di Lucca nell'ambito dei controlli e monitoraggi relativi all'AIA dell'impianto discarica ex Cava Fornace, gestito dalla società Programma Ambiente Apuane spa, nelle quali sono evidenziati superamenti dei valori limite in alcuni piezometri della rete di monitoraggio e, precisamente, nei piezometri Pz10 e Pz5, aveva chiesto ai suddetti Dipartimenti di svolgere i necessari approfondimenti circa la possibile origine e provenienza delle sostanze per le quali è stato riscontrato il superamento nei punti di campionamento Pz10 e Pz5 del sito MS-1022. ARPAT Dipartimento di Massa con propria nota del 10/02/2020 (reg. prot. RT AOOGR/ AD n.0052876 del 11/02/2020) ha trasmesso alla Regione Toscana un Contributo tecnico sulla discarica Cava Fornace (codice sisbon MS-1022) avente ad oggetto *"Riscontro relazione di sintesi AIA 2017/2018. Art. 244 D.lgs. 152/2006, Applicazione del valore di fondo naturale in triclorometano"*. ARPAT Dipartimento di Massa riferisce che *"I piani di controllo per il monitoraggio chimico delle acque di falda hanno rilevato, nel tempo, superamenti nei valori della specie chimica triclorometano (cloroformio) rispetto ai valori di riferimento delle CSC dettati dal D.lgs. 152/2006 per le acque sotterranee per il Pz10 ed, in minor misura, per il Pz5. **Dobbiamo altresì prendere atto che tali superamenti di triclorometano non sono mai stati rilevati negli altri piezometri, né nelle due sorgenti monitorate e nemmeno nel percolato della discarica.** Si è cercato di effettuare un'attività di indagine per orientare/determinare l'eventuale sorgente di contaminazione, ma considerato che a monte*



della discarica non esistono né attività né pozzi per poter campionare, non possiamo procedere in tal senso. Considerata l'area, le ipotesi da valutare sono un'eventuale contaminazione da disinfezione, per questo, sarebbe utile conoscere la collocazione della rete acquedottistica nella zona e l'origine naturale. Per questo studi e analisi isotopiche potrebbero confermare o escludere una delle ipotesi o entrambe ma in tal caso occorrerebbero risorse e strumenti che ARPAT non ha". ARPAT, infine, riguardo all'origine e la natura dei valori di fondo naturale in cloroformio indicati da ARPAT settore SIRA in 0,7 µ/l per lo stesso corpo idrico sotterraneo significativo 99MM011 "Carbonatico non metamorfico delle Alpi Apuane" su cui insistono i due piezometri osserva che "Le verifiche analitiche non sembrano escludere una comune origine naturale per il cloroformio nei due piezometri e per la vicina stazione MATS131. **Tuttavia, considerata la rarità del TCM di origine naturale, si raccomanda uno studio geochimico ed isotopico applicato alla possibile genesi di cloroformio naturale nelle acque sotterranee della Toscana**".

In sintesi si evidenzia la costante presenza di inquinanti e specialmente dei composti alifatici alogenati, cancerogeni e presunti cancerogeni. Tale famiglia di composti viene sospettata come responsabile di effetti dannosi per la salute: "Gli effetti tossicologici dei composti alifatici alogenati, benché cambiano in funzione del tipo di sostanza, si manifestano attraverso le loro proprietà narcotiche (cloroformio, CHCl<sub>3</sub>) e neurotossiche: inoltre quasi tutti possiedono tossicità epatica, renale ed emopoietica. Le intossicazioni possono determinarsi attraverso le vie respiratorie oppure per assorbimento cutaneo. In caso di un'esposizione acuta provocano irritazioni alle vie respiratorie e digestive, agli occhi e possono inoltre comportare delle reazioni allergiche. I soggetti colpiti possono denotare disturbi neurologici, mal di testa, vertigini o nausea, lacrimazione, fotofobia, disturbi della vista, afonia, prurito, eczemi.

L'esposizione cronica nuoce al sistema immunitario e un assorbimento prolungato può dare origine ad anemie, effetti genotossici, leucemie, neoplasie di cute e mucose e altre forme tumorali". Inoltre vengono assorbiti anche attraverso il ciclo delle piante. Tenendo conto che questi contaminanti sono presenti in maniera costante in falda acquifera che scorre sotto la discarica andando ad alimentare pozzi agricoli e ad uso umano del comprensorio, oltre a sfociare a livello di sorgente S1 e immettersi direttamente nella "fossa fiorentina" che poi va ad alimentare il lago di Porta dentro la zona **ZPS e Natura 2000**, si può ipotizzare che vi sia una costante alterazione delle acque che non è **mai stata presa in considerazione dagli enti di controllo**, né esiste uno **studio di incidenza**, che possa concretizzare gli effetti a medio e lungo termine sulla flora e la fauna del lago, rimane il fatto che negli ultimi anni si stanno anche evidenziando una certa moria di esseri viventi dentro il lago.

Tenuto presente quanto sopra esposto e che la criticità del superamento delle concentrazioni soglie di contaminazione nelle acque sotterranee nell'area della discarica **era nota al momento** dell'avvio del presente procedimento di PAUR e malgrado tutto non è stato comunque identificato il **soggetto inquinante**, di conseguenza non è stato avviato alcun procedimento di bonifica, parametro a quanto pare secondo gli uffici e la regione Toscana necessario per ottenere un PAUR positivo e qui vogliamo citare il recente diniego effettuato presso la discarica di Casa Rota, diniego nato proprio per la mancata bonifica della falda e pozzi di controllo della discarica che citiamo.

- "di dare atto, in conformità all'art. 25 del D.lgs. 152/2006, che, per le motivazioni riportate in premessa e qui richiamate, **non sussistono le condizioni per esprimere una pronuncia positiva di compatibilità ambientale** sul progetto di "Adeguamento volumetrico della disca-

*rica per rifiuti non pericolosi di Casa Rota, nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR)”, del Proponente Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A., avente sede legale in S.P. 7 di Piantravigne, nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR), C.F. 01861020517, per le motivazioni e le considerazioni sviluppate nel verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi del 23.02.2023, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1); 2) di adottare la determinazione negativa di conclusione della Conferenza dei Servizi di cui al verbale conclusivo del 23.02.2023, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1) e pertanto di **negare il rilascio del PAUR** e di tutte le autorizzazioni in esso ricomprese”.*

**Richiediamo che questo procedimento di PAUR venga negato comprese tutte le autorizzazioni del procedimento, visto quanto sopra esposto.**

Nella volontà comunque di procedere da parte della regione Toscana e dei suoi uffici, dato che le autorizzazioni precedenti erano omissive e il piano di monitoraggio e controllo molto carente, inoltre scaturisce dalle carte presentate in questo provvedimento che il piano di monitoraggio e controllo si è basato interamente su ciò che veniva fatto o non fatto, **prescritto o non prescritto** nelle precedenti autorizzazioni rilasciate, da due province e molte volte le stesse autorizzazioni andavano tra di loro in conflitto **nelle prescrizioni**, a nostro avviso, attuale piano di Monitoraggio e controllo richiesto da PAA, risulta NON adeguato al tipo di discarica che questo procedimento potrebbe autorizzare, quindi si rende opportuno da parte della regione e gli uffici competenti, richiedere delle integrazioni per la corretta valutazione dell’impatto ambientale della discarica sul sito, sul territorio, sulla salute dei cittadini e sulla zona ZPS.

Si ritiene necessario e vincolante prima di procedere al rinnovo del PAUR di:

- Avviare un secondo studio isotopico che sia **conclusivo e non inconcludente**, come più volte ha richiesto **ARPAT “Per la conclamata e costante presenza di composti organoalogenati nei piezometri** di controllo della falda siti nell’area di proprietà della Programma Ambiente Apuane si ritiene che La Regione Toscana debba attivare concretamente il percorso previsto dall’Art 244 del D.lgs. 152/06”, e identificare il soggetto inquinante, dato che nel 2023 le indagini a carattere isotopico utilizza tecniche **consolidate** per determinare l’abbondanza isotopica della molecola d’acqua, di rocce carbonatiche, di gas e del carbonio inorganico disciolto (DIC). Lo studio degli isotopi si basa sulla loro distribuzione nelle diverse fasi (solida, liquida, gassosa) come traccianti dell’origine dell’elemento e dei processi che su di esso hanno agito. L’analisi di tali molecole permette di evidenziare le possibili interazioni delle sostanze oggetto di studio in matrici **ambientali ed antropiche**, con applicazioni che vanno dalla geologia alle scienze ambientali fino al campo medico.
- Se il soggetto inquinante fosse come a nostro avviso probabile l’attività di discarica, “citando il rasoio di Occam **„A parità di fattori, la spiegazione più semplice è quella da preferire.”** sarebbe opportuno **ribadire il diniego** al rilascio del PAUR, dato che potrebbe ricadere in uno dei “Criteri escludenti” ed in particolare, potrebbe ricadere in zona sottoposta a bonifica (Art.13 Comma 5 della L.R.25/1998) se a seguito di nuove indagini si accertassero i superamenti delle CSC che sono tuttora riportati non fossero di origine naturale.
- Integrare nel programma di controllo e monitoraggio, la presenza e quindi il controllo periodico delle fibre di **amianto** nel **percolato** di discarica, nel **lisciviato** e nei **controlli dei piezometri** della discarica, con controlli almeno trimestrali, vista la palese volontà da parte di PAA di scaricare tutto il percolato in fognatura civile senza impianto di trattamento e di sca-

ricare tutto il lisciviato direttamente nella fossa fiorentina per tutta la vita della discarica , senza nessun controllo aggiuntivo , **ricordiamo che la fossa fiorentina alimenta direttamente il lago di porta.**

- Di reintegrare obbligatoriamente nel piano di controllo e monitoraggio, in questo procedimento i piezometri che furono soppressi su richiesta di PAA o/e che vengono usati o solo per il **controllo di altezza** o **“solo la qualità nel tempo”**, quindi **PZ1 e PZ8-bis, PZ6** utilizzandoli tutti per il controllo periodico chimico-fisico. Riteniamo che il contesto territoriale in cui è presente la discarica, sia necessario un piano di controllo più ampio e più sicuro possibile.
- Di unificare la tipologia di controllo chimico-fisica su tutti i pozzi, rimuovendo le deroghe precedentemente concesse come variazione sulla vecchia AIA, che ricordiamo sono scadute e non sono oggetto di riesame. (vedi tabelle allegate sotto)
- Di procedere a modificare, ed effettuare controlli più serrati a garanzia della salute dei cittadini e del territorio il piano di monitoraggio e controllo nella tabella presentata *“Tabella 14-3: Parametri monitoraggio acque sotterranee”*, quindi di procedere a passare a frequenza mensile i controlli trimestrali, portare i valori di controllo annuale a trimestrale, e introdurre il controllo sulla presenza dell'amianto anche in falda.
- Di procedere a modificare sempre nel piano di controllo e **PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DILAVANTI**, che per tutta la fase operativa 2 e 3 e post operativa le acque meteoriche e dilavanti devono essere non solo concretamente caratterizzate includendo il **controllo dell'amianto in soluzione** per questa nuova autorizzazione, ricordando che la discarica ha in deroga tale materiale e come riportato dai rapporti ambientali la gestione dello stesso non è mai stata prettamente regolare. **Di negare la possibilità di scaricarle direttamente nella fossa fiorentina, visto impossibilità di controllare il dilavato e le acque meteoriche in maniera periodica.**
- Di procedere a negare lo scarico in fognatura del percolato, si ricorda come già più volte riportato che le precedenti autorizzazioni sono scadute, ivi compresa quella dello scarico in fognatura, il percolato data la sua natura mutevole deve essere trattato negli impianti appositi. (per approfondimento vedi osservazioni **scarico fognatura percolato**)

Tabella 14-4: Tabella dei parametri controllati, con relativi limiti di guardia, Pz 5

PZ 5 VALLE			
PARAMETRO	U.M	LIVELLO DI GUARDIA	TAB.2 ALL.V PARTE IV D.LGS. 152/06
CONCENTRAZIONE IONE IDROGENO	PH	7,8	
TEMPERATURA	°C	21	
CONDUTTIVITÀ	µS/CM A 20°C	900	
OSSIDABILITÀ KUBEL (O <sub>2</sub> )	MG/L	10	
CLORURI	MG/L	50	
SOLFATI	MG/L	200	250
FERRO	µG/L	200	200
MANGANESE	µG/L	50	50
AZOTO AMMONIACALE	MG/L	0,5	
AZOTO NITROSO	µG/L	50	
AZOTO NITRICO	MG/L	20	
IDROCARBURI TOTALI	µG/L	200	350
TOC	MG/L	9	
COD	MG/L	50	
SODIO	MG/L	40	
POTASSIO	MG/L	5	
ALCALINITÀ	MG/L	370	
CALCIO	MG/L	SENZA LIMITI	
MAGNESIO	MG/L	SENZA LIMITI	

Tabella 14-5: Tabella dei parametri controllati, con relativi limiti di guardia, Pz 7

PZ 7 VALLE			
PARAMETRO	U.M	LIVELLO DI GUARDIA	TAB.2 ALL.V PARTE IV D.LGS. 152/06
CONCENTRAZIONE IONE IDROGENO	PH	7,8	
TEMPERATURA	°C	20	
CONDUTTIVITÀ	µS/CM A 20°C	1100	
OSSIDABILITÀ KUBEL (O <sub>2</sub> )	MG/L	10	
CLORURI	MG/L	32	
SOLFATI	MG/L	500	250
FERRO	µG/L	200	200
MANGANESE	µG/L	50	50
AZOTO AMMONIACALE	MG/L	0,5	
AZOTO NITROSO	µG/L	50	
AZOTO NITRICO	MG/L	20	
IDROCARBURI TOTALI	µG/L	200	350
TOC	MG/L	9	
COD	MG/L	50	
SODIO	MG/L	30	
POTASSIO	MG/L	5	
ALCALINITÀ	MG/L	250	
CALCIO	MG/L	SENZA LIMITI	
MAGNESIO	MG/L	SENZA LIMITI	



PZ 8 VALLE			
PARAMETRO	U.M	LIVELLO DI GUARDIA	TAB.2 ALL.V PARTE IV D.LGS. 152/06
TEMPERATURA	°C	20	
CONDUTTIVITÀ	μS/CM A 20°C	1300	
OSSIDABILITÀ KUBEL (O <sub>2</sub> )	MG/L	10	
CLORURI	MG/L	95	
SOLFATI	MG/L	550	<del>250</del>
FERRO	μG/L	200	<del>200</del>
MANGANESE	μG/L	50	<del>50</del>
AZOTO AMMONIACALE	MG/L	0,5	
AZOTO NITROSO	μG/L	50	
AZOTO NITRICO	MG/L	15	
IDROCARBURI TOTALI	μG/L	200	<del>350</del>
TOC	MG/L	9	
COD	MG/L	50	
SODIO	MG/L	75	
POTASSIO	MG/L	6	
ALCALINITÀ	MG/L	280	
CALCIO	MG/L	SENZA LIMITI	
MAGNESIO	MG/L	SENZA LIMITI	

Tabella 14-7 Tabella dei parametri controllati, con relativi limiti di guardia, S 1

S1 VALLE			
PARAMETRO	U.M	LIVELLO DI GUARDIA	TAB.2 ALL.V PARTE IV D.LGS. 152/06
CONCENTRAZIONE IONE IDROGENO	PH	8,0	
TEMPERATURA	°C	20	
CONDUTTIVITÀ	μS/CM A 20°C	1200	
OSSIDABILITÀ KUBEL (O <sub>2</sub> )	MG/L	10	
CLORURI	MG/L	60	
SOLFATI	MG/L	400	<del>250</del>
FERRO	μG/L	200	<del>200</del>
MANGANESE	μG/L	50	<del>50</del>
AZOTO AMMONIACALE	MG/L	0,5	
AZOTO NITROSO	μG/L	50	
AZOTO NITRICO	MG/L	15	
IDROCARBURI TOTALI	μG/L	200	<del>350</del>
TOC	MG/L	9	
COD	MG/L	50	
SODIO	MG/L	40	
POTASSIO	MG/L	7	
ALCALINITÀ	MG/L	280	
CALCIO	MG/L	SENZA LIMITI	
MAGNESIO	MG/L	SENZA LIMITI	



### 3 - Osservazione su scarico Percolato in fognatura

Prendendo atto dei documenti pervenuti da vari enti interrogatine tempo, riteniamo opportuno fare una ricostruzione dettagliata e coerente dei documenti, e di come è stata autorizzato lo scarico in fognatura diretto, senza trattamento del percolato di discarica, nelle precedenti autorizzazioni che ricordiamo sono scadute e non possono e non devono essere prese in considerazione dato che non si tratta di un Riesame AIA.

- Programma Ambiente Apuane (da ora in poi PAA) ha ottenuto la possibilità di scaricare in fognatura pubblica (con deroga) attraverso la richiesta NON SOSTANZIALE presentata il **23 ottobre 2015** con documentazione consegnata il 23/10/2015 e integrata il 22/01/2016 parere GAIA SPA prot. n. **56171 del 09/12/2015** (in atti reg.li prot. n. 26563 del 9.12.2015); parere GAIA SPA prot. **58117 del 21/12/2015** (in atti reg.li prot. 272722 del 21.12.2015); parere AIT prot. **26/AIT del 10/12/2015** (in atti reg.li prot. 20964 del 14.12.2015) e successiva integrazione prot. **21715 del 23/12/2015** (in atti reg.li 277226 del 28.12.2015)
- Il **decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 611 del 17/02/2016** sancisce l'aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale recante modifiche al piano di monitoraggio e controllo e **autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura del percolato prodotto dalla discarica**; tutti questi atti e pareri sono stati prodotti per emissione finale del decreto 611 della regione Toscana.
- Successivamente, PAA in data **successiva al decreto 611, nello specifico il 23/06/2016** fa una nuova RICHIESTA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE ALLE AUTORIZZAZIONI D.D. 880 DEL 24/03/2012, D. D. 3744 DEL 29/10/2013 RILASCIATE DALLA PROVINCIA DI MASSACARRARA, D.D 1441 DEL 26/03/2012, D.D. 4570 DEL 16/10/2013 RILASCIATE DALLA PROVINCIA DI LUCCA E DECRETO REGIONE TOSCANA 611 DEL 17/02/2016.
- Tale richiesta è formata da vari punti tra cui: **Richiesta di deroga per lo scarico in pubblica fognatura di superamento del limite previsto dalla tab3, All.5, parte III, Dgs152/2006 per i solfati. Nell'attuale autorizzazione** allo scarico in pubblica fognatura il parametro solfati deve essere compreso o uguale a **1.000 mg/l**, ma tenuto conto delle caratteristiche dei rifiuti attualmente smaltibili in discarica e dei valori ammessi nell'eluato, tabella 5, art.6, DM 10/09/2010, si chiede di **elevare** tale valore a **10.000 mg/l**. (la tabella di riferimento richiesta la trovate come allegato **tabella seconda deroga 2016**). Quindi si può comprendere due cose importanti dalla richiesta effettuata da PAA: 1) che la tabella di riferimento approvata nella 611 non aveva i solfati elevati a 10.000: 2) che la richiesta è successiva alla deroga approvata nella 611.

A **confermare** quanto stiamo riportando è il una interrogazione a risposta scritta e documento inviato sempre da PAA:

- In una interrogazione a risposta scritta "Risposta IO0356 a mozione 467-16" la stessa Regione e assessore all'ambiente ritenevano opportuno che gli uffici competenti si esprimessero sulla sostanzialità della richiesta. Ricollegandosi al punto precedente nel 2017

la Regione comunque non si era espressa e tale posizione a nostro avviso è da ritenersi, di fatto, come un diniego alle richieste avanzate da PAA. (allegato Risposta IO0356 a mozione 467-16)

**2. a rigettare la richiesta di variante non sostanziale AIA, dato che le modifiche riguardano l'ampliamento delle tipologie di rifiuti conferibili in discarica e quindi sono da ritenersi sostanziali.**

In merito alla sostanzialità o meno delle varianti dovrà esprimersi l'ufficio competente in materia di VIA a seguito di idonea istruttoria alla quale seguiranno le successive valutazioni di cui all'art. 29- nonies del Dlgs 152/2006 e smi.

Cordiali saluti

Federica Fratoni

Via di Novoli 26 – 50127 Firenze Tel. 055 438 5550 Fax 055 438 553

- in firma Dr **Massimiliano Arrigoni** come **OGGETTO: RICHIESTA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE ALLE AUTORIZZAZIONI D.D. 880 DEL 24/03/2012, D. D. 3744 DEL 29/10/2013 RILASCIATE DALLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA, D.D 1441 DEL 26/03/2012, D.D. 4570 DEL 16/10/2013 RILASCIATE DALLA PROVINCIA DI LUCCA E DECRETO REGIONE TOSCANA 611 DEL 17/02/2016. Richiesta di stralciare alcuni punti dell'Istanza di Modifica Non Sostanziale AIA, presentata il 23/06/2016.** (Montignoso lì, 19 settembre 2016. Prot. N° 2037/16. Allegato stralcio variante non sostanziale 2016).
- Il **punto 11** di tale richiesta sempre per chiarire successiva alla determina approvata 611, citava:

#### CHIEDE

**di stralciare dalla sopracitata istanza i punti:**

4. Variazione delle quote nella realizzazione del fondo realizzato a quota superiore a 25 m slm per migliorare la gestione del percolato;
5. Abolizione della limitazione a conferire il 70 per cento di "marmettola" nei rifiuti inerti contro il 30 per cento di altri rifiuti speciali non pericolosi e RCA;
8. Annullamento dell'esclusione dei fanghi di dragaggio di provenienza marina, relativamente alla categoria dei fanghi di dragaggio, identificati col CER 17 05 06;
9. Possibilità di ritirare rifiuti anche in R5, oltre che col codice D1 come attualmente autorizzati.

#### CHIEDE

**inoltre di confermare l'Istanza di Modifica Non Sostanziale AIA per i restanti punti:**

1. Variazione costruttiva del primo argine in argilla del paramento esterno;
2. Variante del piazzale pesa con possibilità di inserire una seconda pesa opzionale;
3. Variante di estrazione del percolato con pompa inserita nel pozzo verticale, dedicato, in affiancamento all'attuale estrazione per caduta;
6. Modifica della gestione a trincea dell'amianto;
7. Richiesta di poter smaltire nell'impianto frammenti di manufatti di RCA, frammisti a terre e rocce identificati col CER 17 06 05\*;
10. Possibilità di utilizzare nella realizzazione dello strato minerale compattato altri materiali compositi;
11. Richiesta di deroga per lo scarico in pubblica fognatura di superamento del limite previsto dalla tab.3, All.5, parte III, DLgs152/2006, per i solfati.

Restiamo in attesa di un riscontro in merito.

Distinti saluti.

**PROGRAMMA AMBIENTE**  
**APUANE S.p.A.**  
**Dr. Massimiliano Arrigoni**  
(Amministratore Unico)

A questo punto sorgono a nostro avviso alcune anomalie, difatti alcuni punti richiesti erano **sostanziali** e richiedevano aggiornamento della VIA, dato che la normativa prevede NON SOSTANZIALI senza aggiornamento della VIA solo: le variazioni qualitative/quantitative delle categorie di materie prime utilizzate già riportate nell'atto autorizzativi; la variazione dei consumi specifici energetici ed idrici; la modifica o la sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate; la sequenza di utilizzo dei lotti nelle discariche. Anche se la regione Toscana e gli uffici di pertinenza, avessero voluto avallare o avessero avallato entro i 60 Giorni, le richieste fatte da PAA, il tutto doveva portare alla emissione da parte della regione Toscana di una determina dirigenziale successiva alla 611, ma non si riesce a trovare traccia di questo documento. Attraverso il **Provvedimento della regione Toscana 629**, emesso il 23/01/2008 da **RAFANELLI ANDREA**, si può nuovamente trovare conferma che ultima determina dirigenziale effettuata a modifica dell'impianto è sempre il provvedimento 611, **precedente** come data e richiesta, alle variate non sostanziali richieste da PAA per la variazione dei solfati da 1000 a 10.000.

Attraverso la risposta alla nota 71 inviata da PAA 71/2021 che qui riporto, si confermano i valori **solo e soltanto della prima richiesta di variante non sostanziale** del 2015 e non della successiva richiesta di variante effettuata dopo la DD 611.

Si fa riferimento alla nota (prot. aziendale n. 71 del 13/04/2021) in atti reg.li n. 195555 del 4.5.21 (allegata alla presente), con cui Programma Ambiente Apuane spa, in qualità di gestore della discarica in oggetto, ha chiesto l'integrazione dell'AIA con le deroghe allo scarico, che risultano già autorizzate con il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 611 del 17/02/2016 di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, rilasciato sulla base dei seguenti pareri a suo tempo rilasciati dal gestore del SII GAIA spa e da AIT richiamati nel preambolo del decreto medesimo, ma non allegati:

- parere GAIA SPA prot. n. 56171 del 09/12/2015 (in atti reg.li prot. n. 26563 del 9.12.2015);
- parere GAIA SPA prot. 58117 del 21/12/2015 (in atti reg.li prot. 272722 del 21.12.2015);
- parere AIT prot. 26/AIT del 10/12/2015 (in atti reg.li prot. 20964 del 14.12.2015) e successiva integrazione prot. 21715 del 23/12/2015 (in atti reg.li 277226 del 28.12.2015);

RICHIAMATI gli atti vigenti sull'installazione di cui ai provvedimenti dirigenziali: n. 880 del 24/03/2012 della Provincia di Massa, n. 1441 del 26/03/2012 della Provincia di Lucca e successivi aggiornamenti n. 3744 del 29/10/2013 della Provincia di Massa e n. 457 del 20/10/2013 della Provincia di Lucca, e decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 611 del 17/02/2016 di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale recante modifiche al piano di monitoraggio e controllo e autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura del percolato prodotto dalla discarica;

con la presente,

---

ai fini di dare seguito alla richiesta del gestore, procedendo all'aggiornamento del decreto dirigenziale n. 611 del 17/02/2016, tramite allegazione dei succitati pareri in cui si definiscono le modalità e i limiti dello scarico, si chiede alle SSVV in indirizzo di comunicare se nulla osta a tale aggiornamento e se quindi può ritenersi confermato quanto contenuto nei pareri sopra richiamati, a suo tempo rilasciati.

Distinti saluti,|

Il Dirigente responsabile  
Ing. Franco Gallori

- Gaia Spa **con** il parere inviato **225, in data 30/06/2021**, i pareri espressi nel 2015, **ma** il valore dei solfati a 10.000 che è stato **richiesto da PAA in data successiva alla DD 611**, e con una variante non sostanziale successiva.
- La regione Toscana pare abbia confermato lo scarico in fognatura in deroga per il valore dei **solfati a 10.000** basandosi su pareri di gaia espressi **temporalmente prima** della richiesta effettuata da PAA e relativamente ad una altra "Richiesta non sostanziale" che prevedeva il valore dei **solfati a 1000**, come puntualmente citato da PAA nella nuova richiesta effettuata dopo la DD 611 "punto 7. Richiesta di deroga per lo scarico in pubblica fognatura di superamento del limite previsto dalla tab3, All.5, parte III, Dgs152/2006 per i solfati. **Nell'attuale autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (riferimento DD 611) il parametro solfati deve essere compreso o uguale a 1.000 mg/l**, ma tenuto conto delle caratteristiche dei rifiuti attualmente smaltibili in discarica e dei valori ammessi nell'eluato, tabella 5, art.6, DM 10/09/2010, si chiede di elevare tale valore a 10.000 mg/l. **(23/06/2016)**.



Dato che:

- le linee guida (ma anche la lettera l comma 1 articolo 5 D.lgs. 152/2006) per l'individuazione delle modifiche sostanziali riportano quanto segue: *“Modifica dell'impianto: una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente”*. Al contempo, in merito alla modifica sostanziale, essa è definita (ex lettera l-bis comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006) come *“modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In particolare per ciascuna attività per la quale l'allegato indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.”*
- Per quanto riguarda la definizione della sopra citata lettera l-bis il Consiglio di Stato con sentenza n° 2679 del 2021 ha avuto modo di affermare che *“se è vero che il superamento dei valori di soglia contenuti nel più volte richiamato Allegato crea una presunzione di consistenza della variante, non è effettivamente necessariamente vero il reciproco, e cioè che non si possa ritenere necessario un procedimento più complesso ai fini dell'avallo delle modifiche: purché tuttavia se ne fornisca adeguata motivazione, onde non risolvere la ritenuta natura non tassativa dell'elenco nell'imposizione di oneri aggiuntivi per i privati, non consentiti dall'ordinamento.”* È chiaro quindi che la definizione di modifica sostanziale non riguarda solo in automatico la modifica delle soglie quantitative delle categorie di opere assoggettabili a VIA e ad AIA
- Sono passati 6 anni da quelle richieste, e sono cambiate le condizioni della discarica stessa con un incremento esponenziale di stoccaggio dei rifiuti, rendendo a nostro avviso **superate le richieste fatte nel 2016**, il sito ha cambiato di proprietà, la discarica è stata comprata da ALIA, la documentazione secondo le tempistiche giuridiche dovrebbe essere ripresentata, e rivalutata come una modifica sostanziale dell'impianto, tenendo anche presente che è entrata in vigore **“L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/850, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 1999/31/CE RELATIVA ALLE DISCARICHE DI RIFIUTI”**, si veda **comma 4-bis articolo 5 del DLgs 36/2003 secondo il quale occorre progressivamente (entro il 2030) non portare a discarica tutti i rifiuti riciclabili e recuperabili compresi quindi i rifiuti di amianto.**
- PAA aveva richiesto una variante non sostanziale alle autorizzazioni vigenti della discarica , a settembre 2016 , tra tali modifiche veniva richiesto **una deroga sulla già esistente deroga** in fognatura (vedi allegato in fondo), chiedendo nello specifico variazioni in merito ai valori di soglia rispetto a quelli previsti dalla legge quadro, come nel caso dei (29) solfati, qualora venisse accolta senza procedure di verifica ambientale, **significherebbe sic e simpliciter consentire un incremento di 10 volte il valore di legge**, tenendo conto che già di altri valori hanno soglie ben al di sopra della normativa in vigore e bisogna ricordare che sempre secondo d.lgs. 152/06 la ditta dovrà **adottare tutte le misure necessarie a tutela e conservazione della risorsa idrica** , rispettando le norme vigenti di leggi statali, regionali e comunali, in specifico i valori erano 1 concentrazioni ioni di idrogeno da 9.5 a 11.5 , 21% oltre la soglia di legge; solidi speciali totali da 200 a 700 , 350% oltre la soglia di legge; richiesta chimica di ossigeno (cod) da 500 a 1000 , aumento del 100 % oltre la soglia di legge; ferro da 4 a 10 aumento del 250% oltre la soglia di legge; manganese da 4 a 10 aumento del 250% oltre la soglia di legge; solfati da 1000 a 10.000 , stiamo parlando di un



aumento di 10 volte il valore di legge; cloruri da 1200 a 10000 , stiamo parlando di un aumento di oltre 8 volte il valore di legge; fluoruri 12 a 20 , aumento del 67% oltre la soglia di legge.

- Secondo la giurisprudenza in materia la gestione del percolato quale “scarico” non solo non è corretta, ma realizza una gestione di rifiuti non autorizzata e sanzionabile penalmente, precisando innanzitutto che il percolato è il *“liquido che si origina prevalentemente dall’infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi”*. Infatti, nell’ambito del CER (All. D del D.L. vo 152/06) il percolato di discariche viene classificato o con il codice 19.07.02\* – percolato di discarica, contenente sostanze pericolose o con il codice 19.07.03 – percolato di discarica, diverso da quello di alla voce 19.07.02, sicché siamo di fronte, “a monte”, ad un vero e proprio rifiuto liquido (che scaturisce, a sua volta, da un rifiuto) e non ad uno scarico di acque reflue, così un rifiuto liquido che viene convogliato direttamente verso un corpo recettore mantiene tutte le caratteristiche di rifiuto liquido e non si “declassa” mai a scarico.
- la richiesta di scarico in rete fognaria, deve passare non solo da autorizzazioni **amministrative e/o giuridiche** ma, in questo caso specifico GAIA e l’Autorità Idrica Toscana devono, a nostro avviso dimostrare che **il percorso del percolato dalla discarica verso l’impianto di smaltimento/depurazione** , che dovrebbe essere quello in zona Lavello ( già stato sotto sequestro e in attesa **di aggiornamenti impiantistici** tali da renderlo sicuro ) sia **sicuro al 100%** e con la **certificazione** che non ci sia alcun **pericolo di perdite** lungo tutto il percorso che ricordiamo passa attraverso una rete fognaria di circa 12 KM , attraversando 2 comuni , dato che anche una piccola perdita **potrebbe inquinare falde acquifere, pozzi civili e agricoli e corsi d’acqua**.
- Il sistema più sicuro ad oggi per lo smaltimento del percolato rimane il ricorso agli impianti specifici di trattamento, con trasporto in autobotti ermetiche. Immettere nella rete fognaria circa 6-7 milioni di litri di percolato annuali, su un calcolo stimato sul percolato si può prevedere **una media anche di 19.000 litri al giorno**, e se i parametri non fossero consoni con la tabella approvata, sarebbe impossibile recuperare tali liquami che potrebbero arrecare danni ambientali se trattati non correttamente.
- Lo scarico in fognatura è **stato concesso relativamente all’autorizzazioni provinciali** e integrate nel provvedimento 611, solo e soltanto relative all’AIA e VIA ormai scadute, come riportato anche dal documento emesso dalla regione toscana.

Responsabile di settore Sandro GARRO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 17473 del 08-10-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20593 - Data adozione: 25/11/2021

Oggetto: discarica per rifiuti non pericolosi sita nei Comuni di Montignoso (Ms) e Pietrasanta (Lu), loc. Fornace/Porta - Gestore Programma Ambiente Apuane spa. **Integrazione del Decreto Dirigenziale RT n. 611 del 17/02/2016**

- Le autorizzazioni prorogate a 10 anni risultano scadute, tale conferma arriva anche dalla **recente sentenza del Tar** che boccia in via definitiva il rinnovo delle stesse richiesto dal Programma Ambiente Apuane (PAA). Citiamo “Osserva il Collegio che N. 00709/2021 REG.RIC. correttamente parte ricorrente evidenzia che si debba guardare a quanto disposto dai titoli assentiti, le cui previsioni fanno stato non essendo state impugnate in sede giurisdizionale o riviste in autotutela. Il titolo rilasciato dalla Provincia di Lucca (determinazione n. 1441 del 26 marzo 2012) stabilisce che “il presente provvedimento ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di notifica” e la Provincia di Lucca (con nota del 22 settembre 2015) ha precisato che la notifica alla società è avvenuta il 2 luglio 2012, così che la scadenza dell’AIA cadrà il 2 luglio 2022. Il titolo rilasciato dalla Provincia di Massa Carrara (determinazione n. 880 del 14 marzo 2012) stabilisce che “il presente provvedimento, con validità di 5 anni, è efficace a decorrere dalla data di accettazione della polizza fideiussoria e da essa decorrono i termini per le prescrizioni riportate nell’AIA stessa”; l’accettazione della garanzia è avvenuta il 18 settembre 2012 (come risulta dall’allegato 38 del deposito di parte ricorrente), così che l’AIA va a scadere il 18 settembre 2022. Poi confermato anche in consiglio di stato.
- Si ricorda per capire la pericolosità di uno scarico diretto in fognatura che le analisi indicate da PAA per avviare il definitivo scarico in fognatura, furono effettuate a luglio 2021, mentre lo scarico in fognatura è stato avviato solo il 22 dicembre 21, per la natura stessa del percolato la cui composizione chimica varia anche giornalmente, dovevano non solo essere effettuate prima dello scarico delle **contro analisi** da parte di Arpat che **certificassero la idoneità dell'immissione**, ma doveva essere integrato un controllo quantomeno **settimanale per certificare periodicamente il percolato mantenesse la sua idoneità**, e da quello che ci risulta non è stato così, e non lo è ancora nelle nuove autorizzazioni richieste.
- Il TAR Toscana con sentenza n° 702 pubblicata il 20 maggio 2022 ha avuto modo di affermare: *“il ritardo con il quale la Regione Toscana ha evidenziato l’avvenuta scadenza della VIA del 2011 non si traduce nella illegittimità dell’atto con il quale la Regione in sede di rinnovo delle AIA, facendo corretta applicazione di legge, ha evidenziato che le AIA non possono essere rinnovate in assenza di una valida VIA, che ne costituisce un presupposto di legittimità. D’altra parte gli atti regionali citati dalla ricorrente non appaiono ex se idonei a fondare la contraddittorietà evocata, non avendosi in esse pronunce formali circa*

la non necessità di una rinnovata VIA per poter assentire le autorizzazioni ambientali correlate alle fasi 2 e 3 del progetto”. Da questo passaggio si deduce che occorra avviare una nuova VIA per cui proprio per questa ragione non risulta possibile il protrarsi della deroga in questione già autorizzata con un AIA scaduta e senza una nuova valutazione degli impatti potenziali e reali, diretti e indiretti che detti scarichi in fognatura potrebbero produrre al sito, il tutto anche alla luce del fatto che questa discarica non ha mai avuto una VIA completa che valutasse la compatibilità complessiva dell’impianto con il sito a prescindere dalle tipologie di rifiuti e relativi codici succedutesi nel tempo con le varie autorizzazioni passate.

- **INAIL DIPIA** “Inoltre si evidenzia ulteriormente che gran parte degli impianti chiusi, sospesi ed **in esercizio** non dispongono, perché non previsto dalla norma di settore (**carente**), di specifici sistemi per **l’abbattimento delle fibre di amianto dai percolati di discarica**, prima della loro re-immissione nelle acque superficiali o profonde. Si ricorda che le fibre di amianto essendo di dimensioni micrometriche (fibre standard lunghezza > di 5mm, diametro < a 3 mm, rapporto di allungamento (lunghezza/diametro) > di 3), possono attraversare i normali sistemi di trattamento dei percolati. Pertanto si ritiene di prioritario interesse, ai fini della tutela della salute e dell’ambiente, un monitoraggio **delle matrici aria, acqua e suolo ed in particolare dei relativi percolati**, con particolare attenzione alle discariche Ex 2°A”
- Nella legge regione Toscana 55/1997 si conferma la pericolosità dell’Amianto anche in relazione ai siti di stoccaggio (**DGR 378/2018: linee guida sull’amianto punto 2.4**). Ai sensi del regolamento **UE n°1357 del 2014** l’amianto rientra tra le sostanze cancerogene (vedi codici HP5 “**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione**” e codice HP7 “**Cancerogeno: rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l’incidenza**”
- Come riportato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 228 del 14/09/2020): “**percolato**”: qualsiasi liquido che si origina prevalentemente dall’infiltrazione di acqua nella **massa dei rifiuti** o dalla decomposizione degli stessi e che sia emesso da una discarica o contenuto all’interno di essa
- «Art. 11 (Verifica in loco e procedure di ammissione). —1. Per la collocazione dei rifiuti, il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica. Deve essere garantito il controllo dell’efficienza e dell’integrità dei presidi ambientali (sistemi barriera, di raccolta del percolato, di captazione gas, etc.) in tutte le fasi di vita della discarica (fase di gestione operativa e post-operativa), nonché il mantenimento di opportune pendenze per garantire il ruscellamento e il drenaggio delle acque superficiali.
- Basandoci anche sulle precisazioni di cui alla Circolare Ministeriale n° 14963 del 30/06/2009 come integrate dalla nota ISPRA 30237 del 16 settembre 2010 nonché dall’importante nota ISPRA n°35356 del 31 ottobre 2011, ci pare evidente che **ARAPT , ASL e gli enti competenti** dovrebbero poter fornire non solo le analisi di rischio, ma chiarire come mai nella “determinazione analitica” del **rifiuto pericoloso in deroga**, non si è tenuto conto dei parametri connessi al rifiuto, ai fini della caratterizzazione del percolato.

- Il “**calcolo di rischio**” deve avere una valutazione dei possibili impatti ambientali (acque superficiali e sotterranee, qualità dell’aria) in termini delle contaminazioni delle stesse, ossia di stima indiretta dell’esposizione dell’uomo alla contaminazione proveniente dal percolato e/o biogas mediante la valutazione dei recettori ambientali direttamente interessati dalle emissioni della discarica. E nella concessione delle deroghe in fase autorizzativa (riclassificazione 2007, riesame AIA con modifica del 2012/2013, scarico in fognatura, deroga in scarico in fognatura 2016) queste indagini dovevano essere **svolte ponendosi come obbiettivo quello di prevenire la contaminazione delle matrici ambientali**, di tutte le matrici e non solo quella della dispersione aerea delle fibre di amianto.
- Se andiamo a verificare discariche simili per tipologia con celle dedicate all’amianto, nella procedura AIA in maniera chiara vengono integrati controlli aggiuntivi sull’amianto e le fibre di amianto, con applicazione di appositi filtri e il percolato viene trattato attraverso **un filtraggio assoluto** prima di essere immesso nello scarico: Scarichi idrici Il completamento della fase di allestimento per la discarica di rifiuti non pericolosi contenenti amianto in matrice cementizia e resinoide prevede la posa in opera dello strato drenante e delle tubazioni per la captazione del percolato – acqua di origine meteorica con materiale **fine ed eventuali fibre di amianto all'interno del bacino della discarica**. Gli unici inquinanti che si attendono dal recupero del percolato sono costituiti dai residui della lisciviazione del materiale posto a discarica, in minima quantità in quanto il materiale sarà collocato a deposito confezionato in cellofan o big-bag di contenimento, e del materiale utilizzato per la copertura giornaliera costituito da materiale inerte ghiaioso sabbioso cui si aggiungerà una componente limosa-argillosa per conferirgli consistenza plastica. Sostanzialmente si tratterà quindi di particelle del materiale inerte più fino, limoso, cui **saltuariamente si potrebbero aggiungere delle fibre di amianto**, in quantità molto limitata. Entrambe saranno trattenute nel passaggio nei **filtri assoluti**, prima che le acque provenienti dell’impianto di trattamento vengano immesse allo scarico.

In conclusione, risulta chiaro che furono fatte delle omissioni o comunque dei vizi di forma nel procedimento autorizzativo strettamente legato alle autorizzazioni della fase 1, scadute e non più prorogabili. Mentre PAA introduce nella nuova autorizzazione lo scarico in fognatura diretto senza trattamento del percolato non solo come una soluzione ottimale, e qui la regione Toscana si dovrebbe chiedere per chi? Per il territorio e i cittadini? Per L’ambiente? Per il lago di Porta? Ci pare una forma puramente a vantaggio del gestore della discarica, un vantaggio puramente monetario e non del territorio, a loro parere come diritto acquisito dalle precedenti autorizzazioni.

Il percolato della discarica in oggetto, si forma passando nell’ intera massa dei rifiuti, quindi **Inerti, Speciali** e soprattutto **Pericolosi**, il famoso **Amianto in deroga**, quindi di nuovo si deve supporre che nel percolato ci possa essere amianto in fibra disciolta. Secondo (Art 11), dovrebbero essere in possesso di ARPAT, l’USL i dati che riportano composizione, capacità di produrre percolato e comportamento a lungo termine dei rifiuti collocati in discarica e quindi anche dell’amianto, che secondo quanto espresso deve avere comunque **una capacità di produrre percolato**, dato che ormai vi sono stati stoccati oltre 200/250 mila tonnellate. Inoltre per rilasciare il PAUR positivo gli enti devono garantire **il controllo sia della efficienza sia della integrità dei presidi ambientali** in tutte le fasi della vita della discarica. Quindi **non si può affermare che il controllo sul percolato sia efficiente** se non sono mai stati fatti controlli periodici **ordinari e straordinari** per verificare se dentro la sua composizione ci sia l’**amianto** o altri componenti come: Pesticidi Fosfati, Pesticidi totali, Aldrin e Dieldrin, Endrin e Isodrin, Escheriacoli (questi parametri devono essere assolutamente **non presenti**, sono sostanze pericolose di cui è vietato lo scarico in suolo/sottosuolo.



Tenuto presente quanto sopra esposto, **riteniamo necessario il diniego con parere negativo dello scarico diretto del percolato in fognatura civile**, nel contesto comunque del procedimento autorizzatorio in corso, la regione Toscana e gli uffici di pertinenza riteniamo doveroso osservare quanto segue:

- Emissione e quindi integrazione delle “**analisi di rischio**” aggiornate, nel procedimento in corso, con verifica della eventuale presenza di Pesticidi Fosfati, Pesticidi totali, Aldrin e Dieldrin, Endrin e Isodrin, Escheriacoli (questi parametri devono essere assolutamente **non presenti**, sono sostanze pericolose di cui è vietato lo scarico in suolo/sottosuolo) nel percolato della discarica.
- Di avviare una verifica della eventuale ma possibile presenza di fibre di amianto nelle **matrici** acquifere sotterranee e superficiali e nel lisciviato, ma soprattutto nel **percolato** visto quanto già confermato che nella “**determinazione analitica**” il parametro **non è mai stato controllato**.
- Che venga imposto un nuovo iter autorizzativo per lo scarico in fognatura in sede di PAUR, e quindi di acquisire tutti i pareri necessari dagli enti e comuni interessati per la fase 2 e 3 e post vita della discarica.
- Che i parametri di riferimento comunque siano quelli della tabella nazionale, senza nessuna deroga ad essi.
- Di richiedere agli enti di pertinenza la certificazione che la fognatura civile nel suo percorso all'impianto di trattamento “circa 12 Km” sia esente da perdite, dato che il percolato si disperderebbe direttamente nel sottosuolo e nelle vicinanze di abitazioni civili.
- Il **Comitato** Volontario dei Cittadini contro la discarica di “Cava Fornace”  
([comitato.contro.discarica@pec.it](mailto:comitato.contro.discarica@pec.it), [comitatocittadinicavaforname@gmail.com](mailto:comitatocittadinicavaforname@gmail.com))
- 
- Associazione **Italia Nostra**, Sez. Massa-Montignoso  
[gianpaolibruno@gmail.com](mailto:gianpaolibruno@gmail.com)
-

**TAB 3 Allegato 5 D.Lgs 152/06**

**VALORI LIMITI DI EMISSIONE IN ACQUE SUPERFICIALI E IN FOGNATURA**  
**D. Lgs 152/06 (Parte terza, Allegato 5, Tabella 3.)**

Numero parametro	PARAMETRI	unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in rete fognaria (*)
1	pH	5,5-9,5	5,5-9,5	
2	Temperatura	°C	[1]	[1]
3	colore		non percettibile con diluizione 1:20	non percettibile con diluizione 1:40
4	odore		non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	materiali grossolani		assenti	assenti
6	Solidi speciali totali [2]	mg/L	≤80	≤200
7	BOD5 (come O2) [2]	mg/L	≤40	≤250
8	COD (come O2) [2]	mg/L	≤160	≤500
9	Alluminio	mg/L	≤1	≤2,0
10	Arsenico	mg/L	≤0,5	≤0,5
11	Bario	mg/L	≤20	-
12	Boro	mg/L	≤2	≤4
13	Cadmio	mg/L	≤0,02	≤0,02
14	Cromo totale	mg/L	≤2	≤4
15	Cromo VI	mg/L	≤0,2	≤0,20
16	Ferro	mg/L	≤2	≤4
17	Manganese	mg/L	≤2	≤4
18	Mercurio	mg/L	≤0,005	≤0,005
19	Nichel	mg/L	≤2	≤4
20	Piombo	mg/L	≤0,2	≤0,3
21	Rame	mg/L	≤0,1	≤0,4
22	Selenio	mg/L	≤0,03	≤0,03
23	Stagno	mg/L	≤10	
24	Zinco	mg/L	≤0,5	≤1,0
25	Cianuri totali come (CN)	mg/L	≤0,5	≤1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤0,2	≤0,3
27	Solfuri (come H2S)	mg/L	≤1	≤2
28	Solfiti (come SO3)	mg/L	≤1	≤2
29	Solfati (come SO4) [3]	mg/L	≤1000	≤1000
30	Cloruri [3]	mg/L	≤1200	≤1200

31	Fluoruri	mg/L	≤6	≤12
32	Fosforo totale (come P) [2]	mg/L	≤10	≤10
33	Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> ) [2]	mg/L	≤15	≤30
34	Azoto nitroso (come N) [2]	mg/L	≤0,6	≤0,6
35	Azoto nitrico (come N) [2]	mg/L	≤20	≤30
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	≤20	≤40
37	Idrocarburi totali	mg/L	≤5	≤10
38	Fenoli	mg/L	≤0,5	≤1
39	Aldeidi	mg/L	≤1	≤2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	≤0,2	≤0,4
41	Solventi organici azotati [4]	mg/L	≤0,1	≤0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤2	≤4
43	Pesticidi fosforati	mg/L	≤0,10	≤0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati) [5]	mg/L	≤0,05	≤0,05
	tra cui:			
45	- aldrin	mg/L	≤0,01	≤0,01
46	- dieldrin	mg/L	≤0,01	≤0,01
47	- endrin	mg/L	≤0,002	≤0,002
48	- isodrin	mg/L	≤0,002	≤0,002
49	Solventi clorurati [5]	mg/L	≤1	≤2
50	Escherichia coli [4]	UFC/ 100mL	nota	
51	Saggio di tossicità acuta [5]		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili uguale o maggiore del 50% del totale	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore: è del 80% del totale

#### 4 - Osservazione relativo a VInCA

##### Impatto ambientale

- Con Comunicazione della Commissione (2021/C 437/01) è stata pubblicata una nuova Guida metodologica per lo svolgimento della Valutazione di Incidenza (VInCA) su progetti e piani che possono produrre effetti sui siti Natura 2000 tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

- L'articolo 6 (commi 3 e 4) della Direttiva Habitat 92/43/CEE recita: “3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, **le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.**” “4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate. Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”.
- La Guida UE ribadisce che le procedure di **VIA e VAS non possono sostituire la procedura e gli obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat**, dato che nessuna delle due procedure prevale su quest'ultima. Di conseguenza, afferma la Guida, è essenziale che le informazioni pertinenti per l'opportuna valutazione e le relative conclusioni rimangano chiaramente distinte e identificabili nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, affinché si possano distinguere da quelle generali della VIA o della VAS. Questo è necessario perché esiste una serie di importanti distinzioni tra le procedure di VIA/VAS e l'opportuna valutazione.
- Tutta la zona della discarica, perimetro, confini ricadono sotto una serie di vincoli che vanno dall'idrogeologico al sismico, passando tra zone agricole di pregio e terreni interessati da **fratture e cavità carsiche** che conferiscono all'area una elevatissima **permeabilità** e conseguente altissima vulnerabilità degli acquiferi.
- Tutte le fasi del progetto devono essere prese in considerazione, compresa la costruzione, l'esercizio e lo smantellamento. Per i piani, è necessario raccogliere e analizzare dettagli adeguati in merito alle attività svolte all'interno del piano per verificare se individualmente o collettivamente possono avere **un'incidenza significativa** sui siti Natura 2000, anche in combinazione con altri piani o progetti.
- Dalla documentazione al protocollo non risulta che PAA abbia messo al corrente la Regione Toscana e gli uffici pertinenti per tale attività. (vedi allegato sotto protocollo 140\_21)
- **Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità.** Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva



2009/147/CE "Uccelli" concernente la **conservazione degli uccelli selvatici**. Le aree che compongono la Rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2). Soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico. La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura. Alle aree agricole, per esempio, sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva. Nello stesso titolo della Direttiva viene specificato l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.). Un altro elemento innovativo è il riconoscimento dell'importanza di alcuni elementi del paesaggio che svolgono un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche (art. 10). Gli Stati membri sono invitati a mantenere o all'occorrenza sviluppare tali elementi per migliorare la coerenza ecologica della rete Natura 2000. In Italia, i SIC, le ZSC e le ZPS coprono complessivamente circa il 19% del territorio terrestre nazionale e più del 13% di quello marino. Informazioni riguardanti la rete Natura 2000 negli altri paesi dell'Unione si trovano sul sito europeo [http://ec.europa.eu/environment/nature/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm).

- Con Intesa del 28.11.2019 (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019), ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono state adottate le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019 (19A07968) (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019). Le Linee Guida rappresentano il documento di indirizzo per le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano di carattere interpretativo e dispositivo, che, nel recepire le indicazioni dei documenti di livello unionale, costituiscono lo strumento finalizzato a rendere omogenea, a livello nazionale, l'attuazione dell'art 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat, caratterizzando gli aspetti peculiari della Valutazione di Incidenza (VInCA)
- Comma 3, dpr 357/1007
 

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell' allegato G , i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

Tenuto presente delle risposte arrivate dal Ministero della transizione ecologica e da parte di Ispra, che abbiamo allegato successivamente nel documento, si evince che manca la valutazione di incidenza della discarica e Ispra ritiene opportuno che gli enti competenti debbano avviare lo screening per la valutazione preliminare delle incidenze sullo stato di conservazione delle specie e degli Habitat oggetto di tutela ed eventualmente una **Vinca**. Bisogna anche ricordare che vi sono altre situazioni gestionali dentro la discarica che non tengono conto della eventuale incidenza sulla zona natura 2000 e ZPS e sulle specie che la abitano. (qui di seguito le elenchiamo)

- **La discarica di cava Fornace non ha un piano di monitoraggio e controllo delle emissioni gassose diffuse e convogliate.** Secondo l'AIA in essere della discarica di cava Fornace, non dovrebbe emettere nessun tipo di gas, il loro piano prevede esclusivamente la riduzione delle polveri e il controllo semestrale delle fibre libere per la cella dell'amianto (vedi allegato AIA pagina di controllo emissioni), chiaramente come si vede dai filmati in allegato (Allegato camino 1 e 2) , e come si vede dalla foto recuperata da un cittadino durante una giornata di vento , la discarica emette emissioni gassose e malgrado sussista un piano di riduzioni delle polveri , non è sufficiente per evitare un fallout di polveri di materiali speciali su tutto il comprensorio ogni volta che tira vento e soprattutto nella zona natura 2000 che si trova principalmente al lato della discarica e verso valle a circa 200 metri. La discarica, ad oggi, presenta 16 camini (chiamati dai gestori colonne drenanti) dai quali fuoriescono sostanze gassose, forse generate dalle reazioni chimiche del percolato o dal mix di materiali speciali interrati, tali sostanze sono state analizzate da Arpat che nel suo ultimo rapporto ambientale evidenzia quanto segue: *- Le analisi condotte a scopo conoscitivo su tali sfiati hanno dato i risultati riportati nei rapporti di prova allegati. La presenza di tracce di composti organo alogenati necessita di ulteriori conferme e valutazioni. È stato anche effettuato un campionamento di tipo conoscitivo dei vapori che fuoriescono dal sistema di drenaggio del percolato posto all'interno della discarica. Il campionamento è finalizzato alla verifica se i gas in uscita dal sistema di drenaggio possano o meno essere causa di problematiche di tipo ambientale. Si tratta in ogni caso di sostanze volatili. La loro presenza in aria, anche a livello di tracce, potrebbe essere associata alla originaria presenza delle stesse nell'acqua che rimane intrappolata in un fango. Si consideri che i fanghi sono ricchi di sostanza organica che, in ambiente anaerobico, tende a degradarsi con reazioni di natura esotermica, innescando un meccanismo per cui localmente si raggiungono temperature che favoriscono la parziale vaporizzazione dell'acqua di imbibizione del fango, trascinando con sé le sostanze volatili eventualmente presenti. I vapori caldi tendono a sfuggire dalla superficie della discarica e, raggiungendo l'esterno a temperature diverse dall'aria ambiente condensano, determinando il fenomeno della nebbia. In questa ipotesi, il sistema di drenaggio del percolato, che corre lungo e dentro il corpo della discarica, può costituire un percorso preferenziale per la fuoriuscita dei vapori –*
- Le presenti considerazioni riguardano il paragrafo 3.3.6 (Esiti del campionamento conoscitivo agli sfiati della tubazione di raccolta percolato) della relazione del 03/06/2019 redatta da ARPAT: "RELAZIONE ALLEGATA ALLA RELAZIONE DI SINTESI RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.a. MONTIGNOSO (MS) (anno 2018). Detta relazione riporta che la campionatura degli sfiati della tubazione di raccolta del percolato, effettuata dalla ditta, ha evidenziato la presenza di elementi in traccia, **Bromodichlorometano, Dibromochlorometano e Bromoformio** per una concentrazione totale, comprensiva anche della precedente tabella, di 0,575 µg/Nm<sup>3</sup>. Nella relazione ARPAT si evidenzia che i valori possono essere confrontati con livelli "indicativi" presi a raffronto da altri studi in letteratura non esistendo ancora limiti cogenti di riferimento per la qualità dell'aria. E per alcuni si prende a riferimento il Dlgs 152/06 rispetto al quale risultano inferiori. Non è dato in relazione comprendere se i risultati ottenuti sono relativi ad un unico sfiato, alla sommatoria di una parte degli sfiati, o che altro. Occorre comunque, per poter confrontare i dati correttamente con la normativa, campionare tutti gli sfiati presenti sulla discarica e determinarne la sommatoria per i vari analiti. Da un confronto di tali dati con i dati del percolato disponibili (2017, 2018, 2019) emerge che, fatta eccezione per il valore di 0,2 µg/L di 1,2 dicloroetano (2019), tutti gli altri analiti risultano inferiori al valore di rilevabilità strumentale. Suddetta osservazione, al di là del confronto tra due unità di misura diverse µg/L e µg/Nm<sup>3</sup>, pone il ragionevole dubbio che i valori dei gas riscontrati agli sfiati possano non essere legati esclusivamente al percolato. Altra considerazione è che

il Cloroformio è presente, anche in quantità al di sopra della CSC prevista nel 152/06, in tutti i campionamenti effettuati nel tempo nei vari piezometri. - (Dlgs 36/2003 - ALLEGATO 2 - 5.3 Percolato) In presenza di percolato e acqua superficiale, i campioni devono essere prelevati in punti rappresentativi. Il campionamento e la misurazione (volume e composizione) del percolato devono essere eseguiti separatamente in ciascun punto in cui il percolato fuoriesce dall'area. Fra le valutazioni che si effettuano sul percolato si va a misurare anche l'AOX (Adsorbale Organic Halogen), tale parametro rappresenta la somma dei composti organici alogenati assorbiti, sostanze cancerogene –

- **Nell'AIA rilasciata con le DD 880 e successive 1441 / 3744 / 4570, attualmente in essere, dalle province di Massa-Carrara e di Lucca, fu escluso che l'impianto potesse emettere qualsiasi sorta di vapori, emissioni gassose e/o biogas**, come non risulta negli allegati tecnici delle AIA provinciali che sarebbero stati realizzati 19/20 camini che potessero convogliare emissioni gassose. La DD880 e la DD 1441 escludevano in particolare anche le emissioni diffuse dalla discarica se non quelle limitate alla movimentazione rifiuti e disgaggio dei fronti rocciosi. Non solo ma il comma 1 articolo 13 d.lgs. 36/2003 prevede esplicitamente che la gestione della discarica deve rispettare le norme anche in materia di emissione atmosferiche. Il comma 5 di detto articolo prevede inoltre che per dimostrare la conformità della gestione della discarica con l'autorizzazione il gestore deve dimostrare la quantità di emissioni gassose (biogas) prodotto e le relative procedure di trattamento e/o smaltimento.

**Questi camini drenati, così da loro chiamati, emettono Gas H24, 7 giorni su 7, per 365 giorni, senza che vi sia alcun controllo normato e periodico (vedi AIA pagina di controllo emissioni), in una relazione di parte effettuata dalla ditta e sulla quale, (oggi non esiste nessuna controverifica da parte degli enti accreditati al controllo e verifica) viene riportato che i pozzi verificati emettono “Pozzo A 1063 m cubi/ora e Pozzo B 430 m cubi/ ora “.** Una verifica conoscitiva effettuata dall'Arpat “una tantum “ non può assolutamente garantire che tali emissioni siano “solo vapore acqueo” o che non possono arrecare “danni ambientali” permanenti vista l'ubicazione “NON IDONEA” del sito, “ZPS lago di Porta a meno di 200 metri , zona agricola di pregio 100 metri verso monti , sorgenti che alimentano acque per uso agricolo e umano, sotto il corpo della discarica e soprattutto area Natura 2000 dove nella collina accanto alla discarica, lato destro, si trova un fitto bosco dove nidificano diverse specie protette di uccelli, a questa problema possiamo anche riallacciare il problema delle acque, dato che il ritardo da parte della Regione nell'avviare la procedura di cui all'articolo 244 nonché la mancata valutazione del rischio di emissione dei camini sopra evidenziati, possono comportare la violazione del principio di precauzione che ha carattere imperativo in quanto: “principio generale integra, quindi, un criterio orientativo generale e di larga massima, che deve caratterizzare non soltanto le attività normative, ma prima ancora quelle amministrative, come prevede espressamente l'art. 1 della legge n. 241 del 1990, ove si stabilisce che “l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta ... dai principi dell'ordinamento comunitario” (Consiglio di Stato 2248/2020 e 2964/2020).



- A questo problema si deve sommare anche le emissioni gassose e direi certamente inquinanti, per **la movimentazione dei mezzi di lavoro** che hanno un consumo di gasolio elevato, dal 2010 al 2021 (ultimi dati a noi disponibili) l'attività di discarica ha consumato **312.900 litri di gasolio**, un litro di diesel (o diesel o olio combustibile) che pesa 0,85 kg emette 2,6 kg di CO<sub>2</sub>, quindi la discarica ha già emesso **836.940 KG di CO<sub>2</sub>** e si deve tenere di conto che mancano nei dati 2021 e 22 e l'elevato traffico dei camion che portano i rifiuti che per arrivare alla discarica passano direttamente dentro area di tutela ZPS / Natura 2000, **(vedi mappa, freccia blu percorso)** a tale riguardo l'allegato con la ricostruzione fotografica della attività di discarica con mezzi in entrata e uscita. **Si parla di una attività di trasporto dentro e fuori dalla discarica che arrivano in alcuni giorni a 30/35 camion**, un traffico talmente elevato per la zona che crea file lungo la strada, con camion in attesa per




entrare (a motore acceso) e camion che sostano pure di notte in zone non attrezzate e non autorizzate per entrare di mattina presto in discarica.

Consumi di gasolio per autotrazione

È riportato in tabella il consumo di combustibile usato dagli automezzi nello svolgimento delle attività:

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Gasolio per autotrazione (litri)	25044	31482	25319	37072	43738	34775	27254	27716

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
17500	20000	16000	16000





## PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.

Sede Legale: G.Catani, 37, 59100 Prato (PO)

Impianto: Via N.Garbuio, 105, 54038 Montignoso, (MS)

Telefono 0585/349656 e fax 0585/821387

e-mail: [info@paa.ms.it](mailto:info@paa.ms.it) - PEC-mail: [paaspa@pec-mail.it](mailto:paaspa@pec-mail.it)

Codice Fiscale 00072670458 - Partita I.V.A. 00710250457 - Registro Imprese CCIAA di Prato (PO) n° 526887

560.000,00

Spett.le

**Comune di Montignoso (MS)**

Alla c.a. del sig. Sindaco,

Dr. Gianni Lorenzetti,

dell'ufficio tecnico,

del Comando di Polizia Municipale

[protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it](mailto:protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it)

Ns prot.: 140/2021

Montignoso, 1 Settembre 2021

**OGGETTO:** Comunicazione esecuzione lavori di scavo per produzione materiale inerte da utilizzare all'interno del sito.

La presente per comunicare che dal 3 settembre p.v., per circa 30 giorni lavorativi, provvederemo ad effettuare dei lavori di scavo mediante escavatore cingolato munito di martellone e autocarro quadriasse, al fine di produrre materiale inerte da utilizzare per il consolidamento di argini della discarica, il tutto in conformità con quanto previsto nel progetto della discarica.

Le suddette opere verranno eseguite nella zona a nord della discarica, all'esterno del bacino in coltivazione e non interferiranno con la normale gestione dell'impianto.

Il materiale prodotto ammonterà a circa 3.000 mc di roccia scavata

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE SPA



## PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.

Sede Legale: G. Catani, 37, 59100 Prato (PO)  
Impianto: Via N. Garbuio, 105, 54038 Montignoso, (MS)  
Telefono 0585/349656 e fax 0585/821387  
e-mail: [info@paa.ms.it](mailto:info@paa.ms.it) – PEC-mail: [paaspa@pec-mail.it](mailto:paaspa@pec-mail.it)  
Codice Fiscale 00072670458 - Partita I.V.A. 00710250457 - Registro Imprese CCIAA di Prato (PO) n° 526887  
Capitale Sociale Euro 560.000,00

Spett.le  
**COMUNE DI MONTIGNOSO**  
Servizio Ambiente  
Via Fondaccio, 11/A - MONTIGNOSO (MS)  
c.a. dell'Ing. Fabrizio Pezzica  
[protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it](mailto:protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it)

p.c.

Responsabile Edilizia Privata  
Comando Polizia Municipale

e p.c.

**REGIONE TOSCANA**  
Direzione Ambiente ed Energia Settore Bonifiche,  
Autorizzazioni rifiuti ed energetiche  
[regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)  
[andrea.rafanelli@regione.toscana.it](mailto:andrea.rafanelli@regione.toscana.it)

**Prot. N. 2101/17**

*Trasmesso tramite pec-mail.*

Montignoso, 23 maggio 2017

**OGGETTO:** Vs. comunicazione inizio procedimento per interventi di disaggancio e movimento terra

A seguito della Vostra richiesta pervenuta tramite PEC, si specifica quanto segue:

- a) Le operazioni di disaggancio, sono operazioni di messa in sicurezza previste nell'Allegato Tecnico alla DD 3744 del 29/10/2013 punto 9.8 – Controllo e Morfologia della discarica, pag. 38 di 39
- b) Il rimodellamento dei fronti di cava, così come le modifiche della viabilità interna sono previste nella documentazione progettuale di coltivazione della discarica, il cui progetto è stato approvato dalle Provincie di Massa e Massa, e il cui controllo è previsto al punto 9 – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, ultimo capoverso punto "rimodellazione dei fronti di cava" dell'Allegato Tecnico alla DD 3744 del 29/10/2013 (pag 24 di 39)

Resto a disposizione per ogni chiarimento debba essere necessario, e porgo cordiali saluti.

**PROGRAMMA AMBIENTE APUANE SPA**

Il direttore Tecnico  
Gianpaolo Nadalini



Comitato Volontario dei Cittadini contro la discarica di "ex  
Cava Viti"  
comitato.contro.discarica@pec.it  
cristina.ronchieri@alice.it

**p.c. Regione Toscana**

Direzione Ambiente ed energie, settore bonifiche;  
Autorizzazioni rifiuti ed energetiche  
Assessore all'ambiente Monia Monni  
Direttore Ambiente ed energia Edo Bernini  
Dirigente responsabile del Settore Bonifiche e  
Autorizzazioni rifiuti Ing. Franco Gallori  
regionetoscana@postacert.toscana.it  
edo.bernini@regione.toscana.it  
franco.gallori@regione.toscana.it

ARPAT Massa-Carrara e ARPAT Lucca, ARPAT Regione  
Toscana  
arp.at.protocollo@postacert.toscana.it

Al Ministero della Transizione Ecologica  
Al Ministro Roberto Cingolani  
mattm@pec.minambiente.it

Comune di Montignoso  
Sindaco Gianni Lorenzetti  
Assessore all'ambiente Massimo Poggi  
Commissione Consigliare di Controllo Discarica  
protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it

Comune di Pietrasanta  
Sindaco Alberto Stefano Giovannetti  
comune.pietrasanta@postacert.toscana.it

**Oggetto:** Risposta ad esposto per lavori in corso presso la discarica di Montignoso, in adiacenza  
a ZPS IT5110022

In relazione alla nota inviata dal Comitato Volontario dei Cittadini contro la discarica di "ex  
Cava Viti" il 13 settembre 2021 (Prot.n.2021/47816), relativa ai lavori in corso presso la  
discarica di Montignoso si osserva quanto segue:

La ZPS IT5110022 "Lago di Porta" rappresenta la zona umida planiziale e costiera più  
settentrionale della Toscana ed è un importante sito di sosta e svernamento per gli uccelli


migratori. Il sito è segnalato quale area di residenza del Tarabuso (*Botaurus stellaris*). È un sito di interesse regionale per il Falco di palude (*Circus aeruginosus*) e Forapaglie castagnolo (*Acrocephalus melanopogon*), residenti e per la Salciaiola (*Locustella luscinioides*) nidificante. Il sito è un'importante area di raduno premigratorio per le rondini (*Hirundo rustica*).

Alla luce delle informazioni attualmente rese disponibili, non è possibile escludere che le attività di scavo effettuate nella discarica adiacente alla ZPS non rechino impatti negativi all'avifauna presente nel sito in questione.

Si ritiene di segnalare che, secondo quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019 (19A07968) (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019), lo screening per la valutazione preliminare delle incidenze sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat oggetto di tutela di un Sito Natura 2000 ed eventualmente la VINCA, andrebbero applicati anche a piani e progetti potenzialmente impattanti situati anche al di fuori del sito. A tal proposito, si specifica che, ai sensi dell'articolo 7 del DLgs 152/06 e Allegati III e IV, il progetto e gli interventi posti all'attenzione dal "Comitato volontario dei cittadini contro la discarica di Montignoso" sono di competenza regionale. Analogamente, ai sensi dell'art.5 comma 5 del D.P.R. 357/97, sono le Regioni che normano l'attuazione della Valutazione di Incidenza e individuano l'autorità competente per il suo svolgimento. Si ritiene pertanto corretto contattare gli uffici regionali delegati alla VINCA, come già fatto dal Comitato, ai quali spetta la valutazione della assoggettabilità degli interventi alle procedure sopra sintetizzate.

Distinti saluti

Responsabile Servizio per la sostenibilità della  
pianificazione territoriale, per le aree protette e la tutela del  
paesaggio, della natura e dei servizi ecosistemici



Dott. Piero Genovesi



*Ministero della Transizione Ecologica*  
EX DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

IL DIRETTORE GENERALE

Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico (PNA)  
[PNA-UDG@mite.gov.it](mailto:PNA-UDG@mite.gov.it)

p.c.

Comitato Volontario dei Cittadini contro la discarica di "ex Cava Viti"  
[comitato.contro.discarica@pec.it](mailto:comitato.contro.discarica@pec.it)

ISPRA  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

**Oggetto: esposto del Comitato Volontario dei Cittadini contro la discarica di "ex Cava Viti" su lavori da parte della ditta PAA presso la discarica ex Cava Fornace, acquisita al prot. Mattm n. 117609 del 29.10.2021**

Con riferimento all'esposto del Comitato Volontario dei Cittadini contro la discarica di "ex Cava Viti" acquisito al prot. Mattm n. 117609 del 29.10.2021, relativo ai lavori presso la discarica ex Cava Fornace, si fa presente che non sussistono profili di competenza della scrivente Direzione Generale riguardo i fatti oggetto di diffida.

Trattandosi di questione afferente i profili autorizzativi e l'incidenza ambientale di un'opera in area adiacente ad un sito Natura 2000, si trasmette la predetta nota per l'eventuale seguito di competenza.

Qualora dalla fattispecie in oggetto dovessero emergere profili di danno ambientale ai sensi della Parte VI del D.Lgs. 152/06, si prega di darne informazione alla scrivente Direzione Generale.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)


ID Utente: 15727  
ID Documento: RiA\_05-15727\_2021-0258  
Data stesura: 03/11/2021

✓ Resp. Div.: Perinelli A.  
Ufficio: RiA\_05  
Data: 03/11/2021


















**A**

Centro abitato Renella , frazione di Montignoso a meno di 500 metri dalla discarica di cava fornace , **con aree di pregio IPG , aree agricole di pregio.**

(Uno dei criteri sicuramente prioritari nella scelta dei siti in cui ubicare le discariche è la distanza dai centri abitati, il che trova conferma al punto 2.1. dell'allegato 1 al D.lgs. n. 36/2003. Altro criterio razionale è la distanza della discarica dagli impianti di trattamento dei rifiuti, in quanto, non c'è dubbio che condiziona in modo rilevante, la riduzione dell'impatto ambientale relativamente ai fattori rumore e traffico e quindi anche alle emissioni prodotte dalla circolazione degli automezzi adibiti al trasporto. Il criterio posto dall'allegato 1.1 al d.lgs. n. 36/2003, secondo cui per la localizzazione delle nuove discariche vanno privilegiati i siti già degradati e da risanare, è dettato per le sole discariche per rifiuti inerti).

**B**

Area del Lago e rupi di porta (zona sir-ZPS ) normativa Europea e Nazionale:

Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 "concernente la conservazione degli uccelli selvatici"; - Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 "concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; - Direttiva 97/62/CEE che modifica la Direttiva 92/43/CEE. DPR 8 settembre 1997, n° 357 regolamento di recepimento della Direttiva 92/43/CEE; - Decreto Ministeriale 20 gennaio 1999 che recepisce le modifiche sopracitate della Direttiva 92/43/CEE; - DM 3 aprile 2000, Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE; - DPR 12 marzo 2003, n°120, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 357/97 del 8.9.97 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche; 10 - DM 11 giugno 2007, Modificazioni agli allegati A, B, D ed E del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 2006/105/CE del Consiglio del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE in materia di ambiente a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania" (Supplemento ordinario n. 150 alla G.U. n. 152 del 3.7.07

**B.1**

Zona ZPS come sopra , ma direttamente adiacente alla discarica , zona boschiva , con altra presenza di animali e zone di nidificazione.

**C**

Zona limitrofa alla discarica con aziende artigianali che si trovano sotto i 500 metri dell'area di rispetto , aziende riconosciute a livello italiano come "la bottega di addò" e la fabbrica di gelati artigianali "Giuntoli"

**D**

Discarica di cava Fornace , "ex cava viti" che si trova nel mezzo ad una serie di criticità e vincoli , attualmente discarica ippc 5.4 , di rifiuti non pericolosi e speciali con in deroga l'amianto, rifiuto pericoloso.

**E**

Zone con uliveti e vigneti , zone di pregio agricolo , produzione di olio e vino

**F**

Zona con strade provinciali , ferrovia limitrofa alla discarica , in questa zona troviamo anche le rupi di porta che fanno direttamente confine con la discarica , la torre medicea che oltretutto dovrebbe essere restaurata e rientra da gli edifici con valenza storica. La **recente conferenza paesaggistica** fra il comune di Montignoso e la regione Toscana del 15/06/2018 (**conferma la violazione della Ex legge Galasso**) riporta dopo la verifica e gli approfondimenti svolti sulla ricognizione dei corpi idrici da assoggettarsi al regime di tutela paesaggistica ex legge, ai sensi e per gli effetti dell'art 142, comma 1 lett B e C del D.lgs. 42/2004, di aver stabilito: che il corpo idrico denominato "Fosso Ginese" corrispondente al "canale Ginese" rappresentato nel reticolo idraulico (dcr 101/2016) nel grafo del Sistema delle Acque e riportato con il toponimo di "canale" nell'allegato E del PIT-PPR che, in virtù dei contenuti dell'elaborato 7B, art.4,comma 4.2, rappresenta il riferimento costitutivo dei vincoli "ope legis "di cui alla lett C , dell'art. 142 del codice. **Pertanto il canale Ginese e da ritenersi vincolato dall'origine fino allo sbocco nel lago di Porta.** Tale canale è adiacente alla discarica e una sorgente




**Tendendo Presente quanto sopra analizzato e quanto viene dichiarato nel VincA e in altri documenti presentati, relativamente al rinnovo autorizzativo, presentato da PAA, vogliamo riportare:**

- **Pagina 5** “I centri abitati **più vicini sono Strettoia, piccolo nucleo posto ad est, Querceta, Cinquale e Montignoso**, paesi posti rispettivamente a sud-est, a sud-ovest e a nord dell'area in oggetto. Tutta questa fascia di confine fra i due ambiti geografici prima citati (Versilia e Alpi Apuane) presenta elementi di interesse naturalistico, ambientale, ma anche storico: affioramenti di calcari, marmi, scisti, lembi di foresta planiziaria a farnia, pioppo e ontano (come il vicino Lago di Porta), ampie porzioni di gariga e macchia mediterranea, vecchie coltivazioni di vite e olivo, oggi in progressivo abbandono, diversi manufatti di pregio, talvolta vecchi di qualche secolo se non millennio (di qui passa la via Aurelia, che insiste sul suo antico tracciato, ed è presente un vetusto edificio di frontiera, la Dogana medicea di Porta).”
- **Pagina 12** “Il lago viene **alimentato dalle acque della Fossa Fiorentina**, la quale raccoglie le acque del Rio Pettinaiola e del Canale del Ginesi. L’area è inoltre attraversata dal Torrente Strettoia e dal Fiume Versilia, la cui cassa di espansione è rappresentata dall’area palustre della ZPS.”
- **Pagina 23** “Il lago è alimentato da sorgenti che nascono ai piedi delle **Rupi di Porta**; l’acqua della polla situata nei pressi della Torretta Medicea ha una temperatura costante di 17° C circa. Attualmente il lago ha come immissario la **fossa Fiorentina**”
- **Pagina 26** “il sito di cava **attivi** e dismessi (ma non recuperati); un insediamento residenziale di pianura intervallato da aree agricole infraurbane;” Un approfondimento biologico è stato fatto per quanto riguarda il canale Fossa Fiorentina, il quale apparentemente può mettere in contatto il sito di discarica ed il lago di Porta
- **Pagina 30** “L’area del sito presenta una criticità ambientale data dall’inquinamento acustico legato alle attività produttive presenti (la cava di inerti e gli impianti di calcestruzzi), al traffico veicolare della vicina Via Aurelia e al movimento ferroviario della Linea La Spezia-Pisa. La natura relittuale dell'area in questione rende tale zona di elevato interesse naturalistico; tra gli elementi di criticità interni al sito di questa ZPS emergono: gli elevati livelli di antropizzazione del territorio circostante (attività industriali, infrastrutture viarie...); fenomeno dell'interrimento, accelerato dall'abbandono delle attività tradizionali di controllo della vegetazione; **criticità esterna al sito rappresentata dal territorio limitrofo fortemente urbanizzato; criticità esterna siti estrattivi localizzati in aree limitrofe**. Le lavorazioni previste nel sito di discarica assumono quantitativamente **un ruolo marginale rispetto agli elementi di disturbo antropico comunque presenti sul territorio in esame**. Dunque da un punto di vista meramente quantitativo gli impatti della fase di cantiere possono essere considerati irrilevanti e, comunque, contenibili anche nelle transitorie fasi di gestione operativa. Nella fase finale e in quelle di post gestione operativa, gli impatti dell’opera sono positivi relativamente alle seguenti componenti direttamente e indirettamente coinvolte negli obiettivi di tutela dell’area protetta del Lago di Porta: clima e microclima; qualità dell’aria; suolo e rischio idrogeologico; flora e vegetazione; fauna; ecosistemi; paesaggio.
- **Pagina 31** “Il ripristino dell’area, attualmente definita di “**degrado ambientale**” dovuto alla presenza dell’ex cava, consentirà l’integrazione del sito col sistema di reti ecologiche a scala territoriale più vasta e in quanto tale provvederà alla salvaguardia sotto il profilo degli aspetti naturalistici e alla tutela dei collegamenti ecologici con gli altri snodi della rete”

- **PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DILAVANTI**, “Per gestire la parte delle acque che man mano si accumulerà all'interno della volumetria, sarà creato un tratto di tubazione in grado di condottarle, per gravità, all'interno della **Fossa Fiorentina**; Inoltre, essendo il carico idrico proveniente dall'area di discarica già considerato nel calcolo della portata al colmo con tempo di ritorno **duecentennale** della **Fossa Fiorentina**; Se la gestione delle acque meteoriche, provenienti dal sito di discarica, verrà effettuato secondo lo schema proposto in progetto consistente nella realizzazione di una volumetria d'accumulo, che sarà svuotata tramite una fognatura "a gravità" all'interno della Fossa Fiorentina, nella fase post-operativa saranno necessari esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria

per la pulizia del fondo della vasca dal materiale solido depositatosi.  
 Il sito è stato oggetto nel 2008 di uno studio naturalistico ecosistemico del paesaggio, a cura del dott. Agr. Francesco Lunardini, che ha identificato le seguenti unità ecosistemiche:

- ecosistema fortemente antropizzato;
- l'agroecosistema
- la vegetazione forestale
- A.N.P.I.L Lago e Rupi di Porta



*Figura 7 – Carta delle unità ecosistemiche*

Nei seguenti paragrafi si fornisce una sintesi delle considerazioni espresse nello studio citato, facente parte della documentazione del SIA del 2008.



Nella seguente figura viene riportato un estratto del SITA – Regione Toscana per il tematismo “Uso e copertura del Suolo”.






In conclusione, la discarica è adiacente in senso stretto ad una zona ZPS e natura 2000, unica nel suo genere, zona storica durante la dominazione romana era attraversata dall'antica Via Aurelia (esiste ancora una via, detta *Strada vecchia romana*, che è probabilmente l'antica Aurelia) e faceva parte del territorio della colonia di Luni; nella zona tra Montiscendi e il lago di Porta veniva utilizzato il sistema di centuriazione. Inizialmente era un sistema di stagni e paludi (anche costieri). Le prime notizie sul lago di Porta si ebbero in un documento storico del 1244 che citava questioni di confine tra i Nobili di Corvaia e Montignoso. Il primo atto che citava il lago di Porta fu nel 1329, quando fu concesso in feudo a Perotto dello Strego. Tendendo assolutamente presente come riportato dallo stesso Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica: che la valutazione di Incidenza è pertanto il procedimento di **carattere preventivo** al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento od attività (P/P/P/I/A) che possa **avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000**, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

- L'impianto di discarica che rientra in quelle IPPC 5.4, **e non può per sua natura essere irrilevante la sua presenza e attività rispetto alle zone ZPS e NATURA 2000**, ricordando "La normativa sull'I.P.P.C. (acronimo di Integrated Pollution Prevention and Control, ossia prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento)" subordina l'attività degli impianti industriali che presentano un elevato potenziale di inquinamento ad una particolare autorizzazione pubblica denominata AIA ( Autorizzazione Ambientale Integrata ) che racchiude in un unico atto amministrativo il permesso a rilasciare inquinanti in aria, acqua, suolo e viene rilasciata solo previo rispetto di precise condizioni ambientali)
- Che PAA più volte ha eseguito lavori dentro la discarica ( vedi documenti inclusi) utilizzando come viene **riportato escavatori , cingolati e martelli pneumatici**, senza fare nessuna valutazione, visto la adiacenza della zona ZPS e natura 2000, se i lavori potevano essere fatti, se tali lavori potevano disturbare o interrompere la nidificazione presente in particolare nella boschi adiacenti di conifere e latifoglie, e come riportato da Ispra su nostra segnalazione, avrebbe dovuto effettuare **screening preliminare di incidenza** per le zone protette ZPS e Natura 2000.
- Le poche industrie presenti attive sono piccole attività locali, tra l'altro molte artigianali, come la **"bottega di Ado**, un salumificio toscano artigianale" che fa solo lavorazione di carni ma non produzione e **"Gelati Giuntoli**, azienda leader nella produzione di ghiaccioli e prodotti a base acqua", entrambe con impatto ambientale ridotto (*uso e copertura del suolo Sita e Vinca pag 24, numero 121*)
- Le ditte che vengono riportate che fanno escavazione numerazione 131 (*uso e copertura del suolo Sita e Vinca pag 24*), in verità non svolgono più nessuna attività di escavazione, quindi anche lo studio della vinca risulta alterato da questo approccio **omissivo e superficiale**. La **Cemenbit S.r.l.** (131, verso Pietrasanta) è una società fondata nel 1986 che opera nel settore edile-stradale utilizzando a supporto il proprio impianto per la produzione di conglomerati bituminosi. L'attività dell'azienda consiste nella produzione, vendita e posa di conglomerati bituminosi per asfaltatura e lavori complementari nell'ambito stradale oltre a lavori di movimento terra e posa in opera di condotte fognarie e reti di distribuzione, lavori di consolidamento, opere di sistemazione idrauliche e lavori in ambito marittimo e portuale. **La Ceccarelli & Baldini S.N.C.** adiacente alla discarica, lato Montignoso, è chiusa da molto tempo (vedi foto allegate). La ditta **BP Benassi SRL**, lato Montignoso, ubicata prima della

Ceccarelli & Baldini S.N.C, è una società di costruzioni, carpenterie generali (leggera, media e pesante), serramenti e facciate strutturali in alluminio. La **ditta Matisse Srl** è un fornitore di marmi, senza lavorazione e risulta chiusa da tempo, **Mondo Marmo SRI**, altra piccola azienda di fornitura e lavorazione del marmo ?.








- Le precedenti autorizzazioni VIA e AIA furono rilasciate senza prendere in considerazione che la discarica rientra tra **le industrie insalubri di I classe ( vedi documentazione “industria insalubre I categoria” )** , e ancora oggi malgrado sia stata confermata la sua classificazione direttamente da Asl, si vuole procedere al rilascio del PAUR andando in contrasto con l’ isolamento che richiederebbe questo tipo di discarica, che invece, come evidenziato dalle carte, è direttamente adiacente a ZPS, centri urbani, zone agricole di pregio e fonti idriche di approvvigionamento.
- La discarica produce emissioni **sia diffuse che convogliate**, che non solo non sono mai state prese in considerazione, ma malgrado vi sia documentazione e foto che attestino tali emissioni, si riesce a dichiarare che la discarica gioverà pure al clima e microclima, compresa la qualità dell’ aria ( *pagina 30, punto 8 Vinca PAA* )

- Per la sola attività operativa della discarica, sono stati consumati oltre **312.900 litri di gasolio**, con tutte le emissioni **insalubri** che emettono i mezzi di questa tipologia, questo calcolo basato sui dati Arpat non comprende la media dei 30 camion pesanti, che passano dentro area ZPS giornalmente ( vedi mappa pagina 6 ), sostano in aree non autorizzate, anche a **motore acceso**, in attesa dell'entrata in discarica, dato che a quanto risulta la discarica non ha nemmeno un adeguato parcheggio interno per la sosta dei camion colmi di rifiuti, questa attività giornaliera di certo è un grave elemento che deve essere valutato in merito all'Habitat della zona ZPS e Natura 2000.




- Il **sito della discarica** verte sopra due sorgenti e falde acquifere, che sono anche captate dai pozzi per **uso umano e irriguo** della zona e l'amianto assunto per ingestione è in grado di potenziare l'effetto mutageno del benzo(a)pirene e, secondo l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (**IARC**), ci sono evidenze sul rapporto causale tra ingestione di amianto e cancro dello stomaco e del colon retto. Il rischio sarebbe proporzionale alla concentrazione di fibre ingerite, alla variabilità del consumo idrico, alla durata dell'esposizione e alla concomitante esposizione ad altri cancerogeni. La presenza di fibre di amianto in acqua potabile potrebbe, inoltre, spiegare l'evidenza epidemiologica di mesoteliomi non associabili a esposizione inalatoria. In conclusione, i recenti studi del IARC suggeriscono che i rischi sanitari correlati all'amianto possono essere subordinati a **differenti vie di introduzione e sono presenti anche per ingestione**, soprattutto attraverso il consumo quotidiano di acqua potabile.





- Nel Vinca dichiarano in più parti che la Fossa Fiorentina è immissario diretto e principale del Lago di Porta, ma non viene effettuato nessun studio aggiuntivo per valutare incidenza della discarica, anzi si dichiara nelle carte presentate da PAA, che tutte le acque meteoriche e dilavanti della discarica verranno direttamente immesse tramite una fognatura "a gravità" all'interno della Fossa Fiorentina, nel **"PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DILAVANTI"**. Sia per la fase 2 e 3 della discarica, sia per la fase posto operativa, non si tiene nemmeno di conto della possibilità che tale immissione potrebbe avere un'incidenza negativa per la flora e la fauna della zona ZPS e natura 2000.
- Nel Vinca viene omessa la presenza delle frazioni di Renella (Montignoso), e Montiscendi (Strettoia di Pietrasanta), zone con produzioni agricole non intensive e centri abitati in continua espansione, zone entro i 500 metri dalla discarica in oggetto. Stessa cosa nello Studio di Impatto **Ambientale si dichiara a pag. 105** che la discarica **non ricade** all'interno del tessuto urbanizzato (figura 4.5) mentre, a 500 metri di distanza, c'è la località di Renella (Montignoso) che, in questi anni, ha visto un notevole incremento della popolazione, sempre nella vicinanza della discarica c'è anche la località di Montiscendi (Pietrasanta, Prov. Lucca).
- Con il nuovo progetto, PAA intende portare il corpo della discarica fino a quota 98 m/slm esponendo così ad un maggior rischio dovuto alle polveri inquinanti, tutto il territorio limitrofo alla discarica e forse non solo limitrofo, comunque lo studio delle polveri e degli inquinanti che possono andare in aereo-dispersione non viene preso in considerazione come fattore di incidenza nel Vinca per la zona ZPS e Natura 2000, mancando così anche in questo caso **Livello I: screening e Livello II: valutazione appropriata**. Infatti, specie nelle giornate ventose (direzione del vento Nord Est/Sud Ovest), ed in questa zona, il vento è spesso ad intensità elevata come risulta dallo "Studio Meteorologico" a pag. 60 determinato nella Stazione Meteorologica di Strettoia, la propagazione degli inquinanti sarà facilitata via via che aumenterà l'altezza della discarica andando progressivamente diminuendo la protezione attuale data dalla lamina rocciosa. Il documento fa riferimento ad una centralina virtuale posta sopra la discarica che individuerrebbe una direzione del vento nella zona principalmente nella direzione Nord-Est/Sud-Ovest con velocità massima 7,66 m/sec. Pagine 60/ 63. Sempre in questa documentazione si fa riferimento anche allo studio effettuato sullo strato di rimescolamento atmosferico che potrebbe andare da un'altezza minima di 50 m, passando per un'altezza intermedia di 496 m per arrivare ad un'altezza

massima di 2688 m. Pagine 56/62. Questo fattore potrebbe contribuire alla diffusione sia delle polveri sfuggite dal corpo della discarica così come degli inquinanti aereo-dispersi che fuoriescono dai cosiddetti camini presenti sulla sommità della discarica stessa (circa 20 a tutt'oggi). In tale direzione, oltre ai già citati centri industriali-alimentari, ci sono i centri abitati di Montignoso ed in particolare a 500 m la località di Renella, peraltro mai citata nello studio di impatto ambientale e poco distanti la località di Cervaiolo densamente abitata, mentre, nella direzione opposta, troviamo Montiscendi. In questo modo, il vento, lambiti i cumuli delle sostanze "cosiddette non pericolose", si carica delle stesse disperdendole nell'ambiente delle zone sopracitate e non solo....



Visto quanto esposto riteniamo che, tale attività non sia assolutamente compatibile con l'adiacenza della zona ZPS e Natura 2000, richiedendo necessariamente un esito negativo del PAUR e quindi la chiusura dell'impianto senza rinnovo e la sua messa in sicurezza.

Il Vinca presentato risulta comunque omissivo e non completo (**Livello I: screening e Livello II: valutazione appropriata**), ci sembra opportuno osservare una serie di parametri che non sono stati presi in considerazione, dalle misure di mitigazione proposte da PAA, per il rispetto degli Habitat presenti, della zona ZPS e Natura 2000:



- Adozione di un piano di monitoraggio delle emissioni diffuse e convogliate, tale da garantire sicurezza alla zona ZPS e Natura 2000, soprattutto per alta incidenza della nidificazione soprattutto nelle zone boschive adiacenti; e per la cittadinanza che vive accanto alla discarica frazioni della Renella e Montiscendi.
- Il diniego della possibilità di scarico delle acque meteoriche e dilavamento dentro la Fossa Fiorentina che alimenta il lago di porta e zona ZPS e natura 2000.
- Il diniego alla precedente autorizzazione in deroga per lo scarico in fognatura del percolato che ha anche valori 10 volte superiori alla legge nazionale e regionale sul trattamento delle acque reflue industriali. Riteniamo opportuno che l'azienda si debba obbligatoriamente dotare di sistema di depurazione delle acque in loco come previsto dalla normativa vigente o che continui ad utilizzare aziende esterne per il trattamento del percolato e delle acque reflue industriali che produce.
- Obbligo che tutto il traffico veicolare pesante che trasporta rifiuti in discarica non possa sostare lungo Aurelia e **dentro la pertinenza della zona protetta**, ma l'impianto di discarica deve dotarsi di un parcheggio interno per il carico e scarico e lo stazionamento dei mezzi carichi di rifiuti adeguato all'attività veicolare: si parla di 20, 30, 35, camion al giorno.
- La verifica prima di un eventuale rinnovo di uno **studio termografico** della discarica da includere nel VINCA. Lo studio permetterebbe un monitoraggio più adeguato della discarica visto che la termografia permette di individuare in modo estremamente rapido le anomalie termiche che possono essere causate da fughe di biogas, ed emissioni gassose, da ristagno ruscellamento e trafileamento di percolato superficiale, da altre anomalie, per garantire una maggior sicurezza ambientale

## 5 - Osservazione su pertinenza discarica

Premesso che:

- Il Ministero dell'Ambiente si è espresso in modo contrario *alla riclassificazione dell'originaria discarica di inerti, con nota 13824 del 19/9/2007, nella quale si legge "Questo ministero aveva già avuto occasione di esprimersi circa tale discarica e, nel corso di una riunione tenutasi presso la Regione Toscana nel giugno 2003 , si era convenuto sul fatto che le criticità ambientali dell'area non consentissero la possibilità di estendere le tipologie di rifiuti conferibili nella discarica (Nota passando da inerti a non pericolosi e speciali ) e sull'opportunità di procedere al recupero del sito individuando forme di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale, nel confermare tale posizione e nel ribadire la particolare vulnerabilità e le criticità ambientali dell'area si richiedono con urgenza informazioni sulla eventuale procedura in corso ....". Arpat, prima che le province approvassero la riclassificazione del sito contro ogni buon senso e, violando anche il principio di precauzione, (vedi DD 8732/2003) indicava che: la discarica insiste su un'area che presenta varie criticità ambientali, dovute alla presenza dei calcari dolomiti fratturati e*


*due sorgenti subito a valle del sito di discarica. Le acque delle sorgenti, tramite la fossa fiorentina vanno ad alimentare il Lago di Porta, area umida di particolare pregio naturalistico posto subito a valle della discarica (...) Per la particolarità dell'area l'eventuale estensione delle tipologie di rifiuti da smaltire in discarica dovrebbe avvenire solo per comprovate necessità dei territori di Lucca e Massa-Carrara e su materiali di cui sia certa la provenienza e la composizione e **comunque inerti dal punto di vista chimico e ambientale....***

- Nel maggio 2003 le conclusioni della relazione ARPAT indicavano che “la discarica insiste su di un'area che presenta varie criticità ambientali, dovute alla presenza di calcari dolomitici fratturati e due sorgenti subito a valle del sito di discarica. Le acque delle sorgenti, tramite la Fossa Fiorentina vanno ad alimentare il lago di Porta, area umida di particolare pregio paesaggistico posto subito a valle del sito di discarica [...] Per la particolarità dell'area, l'eventuale estensione delle tipologie di rifiuti da smaltire in discarica dovrebbe avvenire solo per comprovate necessità dei territori di Lucca e Massa Carrara e su materiali di cui sia certa la provenienza e la composizione e, comunque, **inerti dal punto di vista chimico ed ambientale”**
- nella riunione tenutasi a **Firenze il 3 giugno 2003 le Province di Massa Carrara e Lucca, i Comuni di Montignoso e Pietrasanta, la Regione Toscana, l'ARPAT e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Dipartimento per la protezione ambientale – Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche – nella persona del Direttore Generale, dichiaravano che:** “...l'area di discarica è ubicata in una zona vulnerabile dal punto di vista idrogeologico in ragione della natura della formazione rocciosa di base, calcare fratturato, e la presenza di ricchi auriferi sottostanti, che rappresentano una risorsa idrica anche dal punto di vista potabile e di sorgenti che alimentano l'area naturale protetta del “Lago di Porta”; le condizioni di criticità, i fattori di rischio e le limitazioni da introdurre nella coltivazione, sono ripresi e confermati dal rapporto ARPAT sulla discarica in oggetto, stilato sulla base di sopralluoghi effettuati da tecnici dello stesso Ente e presentato nel medesimo incontro; la prevenzione dell'inquinamento della acque assume, in tale contesto, importanza prioritaria, visti i fattori di vulnerabilità sopra citati e si ritiene, quindi, indispensabile procedere ad azioni di tutela e ripristino ambientale dell'area; date le criticità ambientali dell'area può essere presa in considerazione solo la coltivazione della discarica con la marmettola di granito considerando, quindi, improponibile qualsiasi eventualità di estensione dei codici di rifiuti conferibili. Si è inoltre concordato sull'opportunità di eliminare l'impiego di copertoni d'auto; al fine di procedere al recupero del sito si devono individuare forme di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale, anche attraverso interventi di ingegneria naturalistica, e con possibili fruizioni dell'area per attività ricreative o sportive. In tale quadro si potrà procedere congiuntamente attraverso la sottoscrizione di un Accordo di Programma integrativo per la rinaturalizzazione della 'Cava Viti”;
- sul problema della discarica è nuovamente intervenuto **il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione per la Qualità della Vita** , che in una nota del 21/09/2007,



indirizzata anche alla Provincia di Massa Carrara, ribadiva come “...le criticità ambientali dell'area non consentissero la possibilità di estendere le tipologie di rifiuti conferibili nella discarica” ed insisteva “sull'opportunità di procedere al recupero del sito individuando forme di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale”.


- Due sentenze del Consiglio di Stato che confermano autorevolmente quanto sopra: **Cons. Stato Sez. V n.1640 del 22 marzo 2012** e **Cons. Stato Sez. V n.3254 del 31 maggio 2012**:*“...alla stregua dei principi comunitari e nazionali, oltre che delle sue stesse peculiari finalità, la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità **socio – economica**, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione – zero; ...da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste (cfr. Cons. St., sez. VI, 22 febbraio 2007, n. 933)”. Non può sostenersi pertanto che la valutazione di impatto ambientale sia un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, rientrante come tale nelle attribuzioni proprie dei dirigenti, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico – amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico – sociale) e privati, che su di esso insistono, come tale correttamente affidata all'organo di governo, nel caso di specie la Giunta regionale.”*
- La **recente conferenza paesaggistica** fra il comune di Montignoso e la regione Toscana del 15/06/2018 (**conferma la violazione della Ex legge Galasso**) riporta dopo la verifica e gli approfondimenti svolti sulla ricognizione dei corpi idrici da assoggettarsi al regime di tutela paesaggistica ex legge, ai sensi e per gli effetti dell'art 142, comma 1 lett B e C del D.lgs. 42/2004, di aver stabilito: che il corpo idrico denominato “Fosso Ginese” corrispondente al “canale Ginese” rappresentato nel reticolo idraulico (dcr 101/2016) nel grafo del Sistema delle Acque e riportato con il toponimo di “canale” nell'allegato E del PIT-PPR che, in virtù dei contenuti dell'elaborato 7B, art.4, comma 4.2, rappresenta il riferimento costitutivo dei vincoli “ope legis” di cui alla lett C , dell'art. 142 del codice. **Pertanto il canale Ginese e da ritenersi vincolato dall'origine fino allo sbocco nel lago di Porta.**





- La discarica è direttamente adiacente e pertinente con un'area ad alta tutela ambientale ZPS e Natura 2000, area umida ANPIL Lago di Porta (zona sir-ZPS normativa Europea e Nazionale: Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 "concernente la conservazione degli uccelli selvatici"; Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 "concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; - Direttiva 97/62/CEE che modifica la Direttiva 92/43/CEE. DPR 8 settembre 1997, n° 357 regolamento di recepimento della Direttiva 92/43/CEE; - Decreto Ministeriale 20 gennaio 1999 che recepisce le modifiche sopracitate della Direttiva 92/43/CEE; - DM 3 aprile 2000, Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE; - DPR 12 marzo 2003, n°120, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 357/97 del 8.9.97 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna sel-



vatiche; 10 DM 11 giugno 2007, Modificazioni agli allegati A, B, D ed E del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 2006/105/CE del Consiglio del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE in materia di ambiente a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania" (Supplemento ordinario n. 150 alla G.U. n. 152 del 3.7.07)







**Tenuto presente:**

Che la **“Normativa della Regione Toscana sulla ubicazione delle discariche”** allegato 4 del piano regionale di gestioni dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati:



### **3.4.2 Criteri di localizzazione delle discariche per rifiuti non pericolosi**

Le discariche per rifiuti non pericolosi non devono ricadere in:

1. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
2. Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", secondo le prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004" del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana;
3. Parchi e riserve provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale istituite ai sensi della l.r. 49/95 e s.m.i. in attuazione della legge 394/91 e s.m.i.;
4. Siti UNESCO e relative buffer zone;
5. Zone all'interno di con visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata;

6. Aree individuate come "invarianti strutturali" a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla l.r. 1/2005;
7. Aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 21/2012<sup>16</sup>;
8. Aree di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. 21/2012 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua" ossia alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI);
9. Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
10. Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
11. Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno compreso fra 30 e 200 anni);
12. Aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;
13. Aree rientranti nella definizione di bene culturale ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004;
14. Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al d.m. 17/10/2007e relativa d.g.r.t. 454/2008;
15. Aree di interesse geologico (geositi) di cui all'art. 11 della l.r.56/2000;
16. Aree SIC di cui alla l.r. 56/2000 e s.m.i. "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche";
17. Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile di cui all'art. 94, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. In assenza dell'individuazione da parte della Regione di tale zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, secondo quanto previsto al comma 6 dello stesso art. 94 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
18. Aree nelle quali non sia conseguibile, anche con interventi di impermeabilizzazione artificiale, un coefficiente di permeabilità  $k$  inferiore o uguale a  $1 \times 10^{-7}$  cm/sec per uno spessore di 1 metro;
19. Aree nelle quali non sia presente una barriera geologica con un coefficiente di permeabilità  $k$  inferiore o uguale a  $1 \times 10^{-9}$  m/sec e uno spessore di almeno 1 metro, secondo quanto previsto dall'Allegato 1 punto 2.4.2 DLgs 36/2003;
20. Aree nelle quali non sussista almeno un franco di 1,5 metri tra il livello di massima escursione dell'acquifero, se confinato, e il piano di imposta dello strato inferiore della barriera di sconfinamento; nel caso di acquifero non confinato il franco deve essere di almeno 2 metri;
21. Aree agricole di pregio ai sensi del Titolo IV Capo III della l.r. 1/2005 in prima approssimazione si propone di considerare aree agricole di pregio le colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) e seminativi in terre irrigue;
22. Aree a quota superiore a 600 m s.l.m.;

<sup>16</sup> Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 21/2012, "Nelle aree di cui al comma 1, è consentita, altresì, la realizzazione degli interventi di seguito indicati, a condizione che siano preventivamente realizzate, ove necessarie, le opere per la loro messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, comprensive degli interventi necessari per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno: a) ( ) b) ( ) la stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento ed il recupero



23. Aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della l.r. 20/84 s.m.i.;
24. Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell'impianto;
25. Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti;
26. Aree inserite nel presente Piano regionale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della l.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa l.r. 25/98;
27. Aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1° categoria così come classificate ai sensi della legge 64/1974 e s.m.i., e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti;
28. Aree soggette ad attività di tipo idrotermale;
29. Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18. In assenza dell'individuazione da parte della Provincia di tali aree di protezione ambientale, le medesime hanno un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 art. 3 L.R. 38/2004.

Costituiscono inoltre **criteri penalizzanti** per la valutazione la localizzazione in:

- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;
- Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica media (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno compreso fra 200 e 500 anni);
- Aree sensibili di cui all'art.91 del d.lgs. 152/06;
- Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- Aree caratterizzate dalla presenza di terreni con elevata permeabilità primaria e secondaria;
- Aree sismiche inserite nella zona 2 a massima pericolosità sismica di cui alla d.g.r.t. 841/2007;
- Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e degli odori ove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza;
- Impossibilità di realizzare soluzioni idonee di viabilità per evitare l'interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento con i centri abitati;
- Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino.

Nel caso di localizzazione di impianti in aree idonee, costituiscono **criteri preferenziali** per la **positiva** valutazione:

- Aree caratterizzate dalla presenza di terreni con coefficiente di permeabilità  $k < 1 \times 10^{-7}$  cm/sec;
- Dotazione di infrastrutture;
- Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza o adiacenti a discariche;
- Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti;





- Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti;
- Impianti di smaltimento in discarica già esistenti.

La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico.

Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione a:

- distanza dai centri abitati;
- collocazione in aree a rischio sismico di 2<sup>a</sup> categoria così come classificate dalla legge 02/02/1974, n. 64 e s.m.i., e provvedimenti attuativi, per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi sulla base dei criteri di progettazione degli impianti stessi;
- collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento CEE del 20 marzo 2006 n. 510<sup>17</sup> e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CEE n. 834/2007;
- presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici;

Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti. Tale direttrice è stabilita sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni. Inoltre lo studio suddetto dovrà considerare anche la eventuale presenza di affioramenti ofiolitici nell'area, che possono contribuire al livello di concentrazione di fibre in aria in fase di coltivazione della discarica o per attività produttive svolte in prossimità di questa (ad esempio attività estrattive o di frantumazione di materiali lapidei).

Le opere proposte devono garantire la possibilità di evitare l'interferenza del traffico derivante dal conferimento dei rifiuti all'impianto con i centri abitati.

### **3.4.3 Criteri di localizzazione delle discariche per rifiuti pericolosi**

Le discariche per rifiuti pericolosi non devono ricadere in:

1. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
2. Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", secondo le prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004" del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana;
3. Zone all'interno di con visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata;
4. Aree agricole di pregio ai sensi del Titolo IV Capo III della l.r. 1/2005; in prima approssimazione si propone di considerare aree agricole di pregio le colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) e seminativi in terre irrigue;
5. Aree individuate come "invarianti strutturali" a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla l.r. 1/2005;
6. Parchi e riserve provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale istituite ai sensi della l.r. 49/95 e s.m.i. in attuazione della legge 394/91 e s.m.i.;
7. Siti UNESCO e relative buffer zone;

<sup>17</sup> Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. Pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2006, n. L 93. Entrato in vigore il 31 marzo 2006.



8. Aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 21/2012 <sup>18</sup>;
9. Aree di cui al comma 1 dell'art. 1 della l.r. 21/2012 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua" ossia alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI);
10. Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
11. Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
12. Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata (nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno fra 30 e 200 anni);
13. Aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;
14. Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;
15. Aree rientranti nella definizione di bene culturale ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004;
16. Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al d.m. 17/10/2007 e relativa d.g.r.t. 454/2008;
17. Aree di interesse geologico (geositi) di cui all'art. 11 della l.r. 56/2000;
18. Aree SIC di cui alla l.r. 56/2000 e s.m.i. "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche";
19. Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile di cui all'art. 94, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. In assenza dell'individuazione da parte della Regione di tale zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, secondo quanto previsto al comma 6 dello stesso art. 94 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
20. Aree nelle quali non sia conseguibile, anche con interventi di impermeabilizzazione artificiale, una barriera geologica con un coefficiente di permeabilità  $k$  inferiore o uguale a  $1 \times 10^{-7}$  m/sec e uno spessore di almeno 1 metro;
21. Aree nelle quali non sia presente una barriera geologica con un coefficiente di permeabilità  $k$  inferiore o uguale a  $1 \times 10^{-9}$  m/sec e uno spessore di almeno 5 metri;
22. Aree nelle quali non sussista un franco di almeno 1,5 metri tra il livello di massima escursione dell'acquifero, se confinato, e il piano di imposta dello strato inferiore della barriera di confinamento. Nel caso di acquifero non confinato il franco tra la quota di massima escursione della falda e il piano di imposta di una eventuale barriera di confinamento deve essere di almeno 2 metri per le discariche per rifiuti non pericolosi e di 1,5 metri per le discariche per rifiuti inerti;
23. Aree a quota superiore a 600 m s.l.m.;
24. Aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della l.r. 20/84 s.m.i.;

<sup>18</sup> Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 21/2012, "Nelle aree di cui al comma 1, è consentita, altresì, la realizzazione degli interventi di seguito indicati, a condizione che siano preventivamente realizzate, ove necessarie, le opere per la loro messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, comprensive degli interventi necessari per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno: a) (...); b) (...), lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, la produzione ed il trasporto di energia da fonti rinnovabili o, comunque, al servizio di aziende e insediamenti produttivi previsti dagli strumenti e atti di pianificazione e programmazione regionali, provinciali e comunali vigenti al



25. Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti;
26. Aree inserite nel presente Piano regionale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della l.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa l.r. 25/98;
27. Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell'impianto;
28. Aree con presenza di insediamenti residenziali - all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse – o con presenza di scuole e ospedali inferiori a 2000 metri dal punto di scarico dei rifiuti;
29. Aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1° categoria così come classificate ai sensi della legge 64/1974 e s.m.i., e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti;
30. Aree soggette ad attività di tipo idrotermale;
31. Aree sismiche inserite nella zona 2 a massima pericolosità sismica di cui alla d.g.r.t. 841/2007;
32. Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18. In assenza dell'individuazione da parte della Provincia di tali aree di protezione ambientale, le medesime hanno un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 art. 3 L.R. 38/2004.

Costituiscono inoltre **criteri penalizzanti** per la valutazione la localizzazione in:

- Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica media (nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno fra 200 e 500 anni);
- Aree sensibili di cui all'art.91 del d.lgs. 152/06;
- Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- Aree caratterizzate dalla presenza di terreni con elevata permeabilità primaria e secondaria.
- Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e degli odori ove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza;
- Impossibilità di realizzare soluzioni idonee di viabilità per evitare l'interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento con i centri abitati;
- Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7, e dell'art.19, comma 13, del D.Lgs. 152/2006, le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/via>.

**Elenco Allegati:**

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione;

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

L'Allegato 1 "Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione" e l'Allegato 2 "Copia del documento di riconoscimento" non saranno pubblicati sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/via>.

Luogo e data: Forte dei Marmi 11.08.2023

L'Osservante  
Il Consigliere Delegato all'Ambiente  
Enrico Ghiselli

